

SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO

ESAME ORALE AVVOCATO 2018

ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEONTOLOGIA

Q&A Question & Answer
Domande e Risposte esame avvocato

CENTRO STUDI FOROEUROPEO

Domande raccolte durante le prove di esame svolte negli anni precedenti con le risposte elaborate dal CENTRO STUDI DELLA SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO.

E' un sistema integrativo alla preparazione all'esame orale. Il sistema anticipa quanto previsto nel decreto ministeriale (D.M. 48/2016 art.6) che regola le modalità di svolgimento degli esami di avvocato.

E' necessario utilizzare il CODICE DEONTOLOGICO FORENSE E LA LEGGE PROFESSIONALE leggendo con attenzione l'articolo di riferimento previsto con la risposta

SOMMARIO

ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA	5
ACCESSO ALLA PROFESSIONE.	6
ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI nei confronti di terzi	8
ADEMPIMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E CONTRIBUTIVO.	8
ALBO / REGISTRO /ELENCO.	9
ALBO SPECIALE.	10
ANTIRICICLAGGIO	11
ARBITRI, CONCILIATORI, MEDIATORI, PERITI E CONSULENTI TECNICI.	12
ARBITRO	12
ASSEMBLEA AVVOCATI.....	14
ASSICURAZIONE responsabilità civile	14
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI multidisciplinari	15
ASTENSIONE -sciopero	16
ATTIVITÀ PROFESSIONALE SENZA TITOLO.	17
ATTIVITÀ SVOLTA ALL'ESTERO DALL' AVVOCATO ITALIANO e ATTIVITÀ SVOLTA IN ITALIA DALL' AVVOCATO STRANIERO.....	18
AVVOCATO - compiti.....	18
AVVOCATO – professione: disciplina	19
CALENDARIO DEL PROCESSO.	20
CASSA nazionale di previdenza e assistenza forense.....	20
cliente - PARTE ASSISTITA.	22
COLLABORATORI STUDIO	23
COLLEGA - sostituzione nell'attività difensiva	23
COLLEGANZA – rapporto di	24
COMPENSO	28
CONDOTTA IRREPENSIBILE - CONDOTTA SPECCHIATISSIMA E ILLIBATA.....	42
CONFLITTO DI INTERESSI.	43
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE.....	45
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	45
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE	52
CONTROPARTE – minaccia azioni	60
CORRISPONDENZA scambiata tra colleghi.....	64
DEONTOLOGIA - definizione	65
DIFENSORE D'UFFICIO	66
DIRITTO DI STABILIMENTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
DIRITTO FORENSE	Errore. Il segnalibro non è definito.
DOCUMENTAZIONE DEL CLIENTE – obbligo restituzione.....	67
DOMICILIO professionale	68
DOVERE DI COLLABORAZIONE.....	68

DOVERE DI COMPETENZA	69
DOVERE DI DILIGENZA	69
DOVERE DI FEDELTA'.....	69
dovere di INDIPENDENZA	70
dovere di INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE.....	70
dovere di LEALTÀ E CORRETTEZZA.....	71
DOVERE DI ProBITà - DI INFORMAZIONE	71
DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA	73
DOVERE DI VERITÀ	73
DOVERI DEL DIFENSORE.....	74
DOVERI DELL'AVVOCATO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE.....	75
ENTI PUBBLICI – uffici legali	75
ESAME ABILITAZIONE	76
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.....	80
ESPRESSIONI OFFENSIVE O SCONVENIENTI.....	82
FONTI NORMATIVE professione forense.....	82
FORMAZIONE CONTINUA/PERMANENTE.....	82
GESTIONE DENARO	83
IMPEGNO SOLENNE / GIURAMENTO.....	84
INCARICO - MANDATO	84
INCOMPATIBILITÀ	88
iscrizione - CANCELLAZIONE dall'albo - reinscrizione	91
ISTRUZIONI E INFORMAZIONI AL COLLEGA.....	103
LEGGE PROFESSIONALE	Errore. Il segnalibro non è definito.
MAGISTRATI – rapporti con	103
MEDIATORE - avvocato	105
MINORE	107
ORDINE FORENSE	108
ORGANI DI INFORMAZIONE – RAPPORTI CON	110
ORGANI FORENSI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
OSSERVATORIO PERMANENTE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE.....	111
POTESTÀ DISCIPLINARE.....	111
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	112
PUBBLICITÀ INFORMATIVA.....	132
RAPPORTI CON I TERZI.....	133
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE.....	134
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE.....	135
REVISORI dei conti negli ordini	139
SANZIONI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	139
SEGRETO PROFESSIONALE	146
SOCIETÀ TRA AVVOCATI.....	148
SOSPENSIONE CAUTELARE	150
SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONALE.....	151
SOSTITUZIONE DI COLLEGHI.....	151

SPECIALIZZAZIONI.	152
SPORTELLLO DEL CITTADINO	153
TESTIMONI E PERSONE INFORMATE.	154
TESTIMONIANZA DELL'AVVOCATO.....	156
tirocinio.....	156
TRANSAZIONE RAGGIUNTA CON IL COLLEGA.....	162
VITA PRIVATA.....	162

ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA

art. 37 codice deontologico forense

Quale differenza vi è tra «pubblicità» e accaparramento di clientela?

Cosa si intende per divieto di accaparramento di clientela.

L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.

L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.

Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.

La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Quale differenza vi è tra «pubblicità» e «accaparramento di clientela»?

Sul piano concettuale possiamo dire che, mentre la pubblicità ha un ambito generale (è una manifestazione esteriorizzata e pubblica delle qualità personali e dell'attività) e offende principalmente il dovere di riservatezza e ha un fine indiretto che è l'acquisizione di clientela, l'accaparramento invece ha un ambito più particolare (perché colpisce manifestazioni esterne, non necessariamente pubblicizzate) e offende principalmente la dignità e il decoro e ha il fine immediato e diretto di acquisire clientela.

Quale delle due situazioni viene punita disciplinarmente con sanzioni più gravi?

Nei casi di accaparramento la sanzione è più grave di quella che si applica normalmente all'attività pubblicitaria, poiché l'accaparramento offende gravemente la dignità e il decoro della professione.

La nuova legge professionale (art. 10) consente all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

E' anche stabilito che tutte le informazioni possono essere diffuse «con qualunque mezzo, e devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

Nel codice deontologico vi sono molteplici disposizioni che disciplinano concretamente le informazioni pubblicitarie (artt. 17, 18, 35 e 57 cod. deont.) e l'accaparramento della clientela (art. 37 cod. deont.), nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 37 - Divieto di accaparramento di clientela

1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. È altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139

Accaparramento di clientela: vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste. Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 ncdf, già art. 19 codice previgente) il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto ad un Comune e alla Provincia proponendosi per la costituzione di parte civile degli Enti stessi in un procedimento penale per disastro ambientale, dichiarandosi altresì disponibile ad applicare i minimi tariffari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 89

offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico –

Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (Nel caso di specie, dopo aver elogiato -anche comparativamente- le qualità del proprio studio, l’avvocato offriva le proprie prestazioni professionali ad un “costo poco più che simbolico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi due)...

ACCESSO ALLA PROFESSIONE.

art. 43. L.P.

DECRETO MINISTERIALE 17/2018

Quali sono i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato

Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Il Ministro della giustizia, sentito il consiglio nazionale forense, disciplina con regolamento:

- le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

- i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprenservi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

- la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

- le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 43. (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

- b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprenservi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

- c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio

nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DI TERZI

Cosa si intende per obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi?

art. 64 codice deontologico forense

articolo vigente

Art. 64 - Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 125

L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

ADEMPIMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E CONTRIBUTIVO.

Cosa è il dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo?

Articolo vigente

Art. 16 - Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo

1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 155

L'omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 16 nuovo codice deontologico forense (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

ALBO / REGISTRO /ELENCO.

art. 15. Legge Professionale n. 247/2012

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

TITOLO II ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 15.(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
 - a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
 - b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
 - c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
 - d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
 - e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
 - f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
 - g) il registro dei praticanti;
 - h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 16 agosto 2016, n. 178 Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16G00190) (GU n.213 del 12-9-2016) Vigente al: 27-9-2016

ALBO SPECIALE.

art. 22. L.P.

Cosa è l'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori?

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 22.(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
 2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
 3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
 4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro ~~tre~~ quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)
 5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».
-
- 1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

ANTIRICICLAGGIO

Quali sono gli obblighi previsti per gli avvocati nella normativa antiriciclaggio?

La normativa antiriciclaggio si applica agli avvocati quando essi rappresentano i clienti per tutte le operazioni finanziarie o immobiliari (cioè agiscono in nome e conto dei clienti) e quando assistono i clienti in determinate operazioni (sono cinque tipologie: trasferimento di beni immobili, gestione del denaro, apertura o gestione di conti correnti, organizzazione di società e costituzione di società o trust).

Nello svolgimento di questa attività, gli avvocati sono tenuti a vari obblighi:

obblighi di adeguata verifica della clientela;

obblighi di registrazione nell'archivio informatico o nel registro cartaceo dei dati relativi alla identificazione dei clienti;

obblighi di segnalazione alla Autorità (U.I.F.), direttamente o attraverso il Consiglio dell'ordine, quando vi sia il sospetto di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, tuttavia, non si applica agli avvocati «nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento».

Inutile dire che l'obbligo di segnalazione, pure previsto ora anche attraverso i Consigli dell'ordine (ai quali poi spetterebbe di trasmettere le segnalazioni alla U.I.F.), è stato variamente criticato perché ritenuto in contrasto con il rispetto del segreto professionale.

ARBITRI, CONCILIATORI, MEDIATORI, PERITI E CONSULENTI TECNICI.

Come devono essere i rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici?

art. 54 codice deontologico forense.

art. 54. - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.

I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell'avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte.

La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

ARBITRO

L'avvocato può assumere la funzione di arbitro?

Quali sono i doveri che deve rispettare?

Premesso che l'art. 2.5 della nuova legge professionale assegna in esclusiva agli avvocati l'assistenza, la rappresentanza e la difesa negli arbitrati rituali, è pacifico che l'avvocato possa svolgere la funzione di arbitro, per la particolare attitudine che gli deriva dalla sua immedesimazione con i problemi della giustizia.

In particolare è prescritto che l'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro debba rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità e agire con probità e correttezza per preservare la fiducia delle parti, rimanendo immune da influenze e condizionamenti (art. 61 cod. deont.).

Per assicurare il rispetto di tali doveri l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia (o abbia avuto negli ultimi due anni) rapporti con i difensori delle parti o con le parti stesse o abbia avuto rapporti che possano pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza.

In ogni caso, l'avvocato deve dichiarare per iscritto se esistano ragioni ostative, o comunque deve segnalare ogni relazione con i difensori che possa incidere sulla sua indipendenza e potrà accettare l'incarico soltanto con il consenso delle parti stesse.

Ulteriori obblighi di riservatezza sono previsti durante il procedimento e obblighi di astensione dall'avere rapporti con le parti dopo la cessazione dell'incarico.

Come l'avvocato deve svolgere la funzione di arbitro. art. 61 codice deontologico forense.

Art. 61 - Arbitrato

1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. L'avvocato nella veste di arbitro:

a. deve di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;

b. non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;

c. non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

ASSEMBLEA AVVOCATI.

art. 27. L.P.

Cosa è e quali sono i compiti dell'assemblea degli avvocati?

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 27. (L'assemblea)

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualevolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIADECRETO 13 luglio 2016, n. 156

Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n.247. (16G00167) (GU n.187 del 11-8-2016)

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

art. 12. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 12.(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI MULTIDISCIPLINARI

art. 4. L.P.

Si possono costituire associazioni professionali?

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 4.(Associazioni tra avvocati multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. ~~L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. (2)~~
- ~~4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione. (2)~~
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

6. La violazione di quanto previsto ~~ai commi 4 e 5~~ **al comma 5** (2) costituisce illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

-
- 1) Vedi il decreto del Ministero della Giustizia 4 febbraio 2016, n. 23 che individua le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
- 2) LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GU n.189 del 14-8-2017) omissis Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4:1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso; 2) il comma 4 è abrogato;3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

ASTENSIONE -SCIOPERO

(art. 60 cod. deont.)

L'avvocato può scioperare (meglio, può astenersi dalle udienze)?

Sì. Il diritto di astensione è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale, peraltro non sotto il profilo del diritto di sciopero, ma come espressione del favor libertatis.

Opportunamente, dunque, è fissata la regola che riconosce all'avvocato la facoltà di astenersi, secondo le disposizioni del codice di autoregolamentazione e le norme in vigore, pur dovendosi contemperare questo diritto con il contrapposto diritto costituzionale di ogni avvocato di non astenersi (anch'esso espressione della libertà).

Conseguentemente è stato previsto che l'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire all'astensione deve informare tempestivamente gli altri legali costituiti, e ciò per consentire ai colleghi ogni più opportuna determinazione.

È poi giustamente previsto che le scelte compiute debbano essere fatte in buona fede e non secondo le proprie personali e contingenti convenienze. Sicché l'avvocato che aderisca alla astensione o se ne dissocia non può farlo parzialmente, per alcune soltanto delle udienze o per alcune soltanto delle attività.

Art. 60 - Astensione dalle udienze

1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.
2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.
3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SENZA TITOLO.

Cosa determina l'attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti?

Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione?

art. 36 codice deontologico forense

Art. 36 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività.
3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Sentenze:

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 novembre 2015, n. 172

Il concorso nella violazione del divieto di attività professionale senza titolo ed uso di titoli inesistenti

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici

(Nel caso di specie, un praticante abilitato agevolava e rendeva possibile l'esercizio della professione forense ad un ex collega di studio radiato dall'albo).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2015, n. 90

L'esercizio abusivo della professione d'avvocato da parte del praticante

Contravviene al divieto di cui all'art. 21 cdf (ora, 36 ncdf) - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti - il praticante avvocato che agisca in giudizio al di là delle competenze per materia e valore consentitegli dalla Legge

(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo del praticante, nel frattempo divenuto avvocato).

ATTIVITÀ SVOLTA ALL'ESTERO DALL'AVVOCATO ITALIANO E ATTIVITÀ SVOLTA IN ITALIA DALL'AVVOCATO STRANIERO

Come deve essere svolta l'attività all'estero e l'attività in Italia dello straniero?

art. 3 codice deontologico forense

Art. 3 - Attività all'estero e attività in Italia dello straniero

1. Nell'esercizio di attività professionale all'estero l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l'attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività professionale.
3. L'avvocato straniero, nell'esercizio di attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

AVVOCATO - COMPITI

art. 1 codice deontologico forense.

Quali sono i compiti dell'avvocato?

L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

art. 2. L.P.

La disciplina della professione di avvocato

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 2.(Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponentiale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte

esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

CALENDARIO DEL PROCESSO.

art. 59 codice deontologico forense.

Quali le conseguenze per il mancato rispetto del calendario del processo?

Art. 59 - Calendario del processo

1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell'avvocato, costituisce illecito disciplinare.

2. La violazione del comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

I minimi contributivi e l'obbligo di iscrizione alla previdenza forense

art. 21. L.P.

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013)Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 21. (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della effettività, continuatività, abitudinalità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. La prova dell'effettività, continuità, abitudinalità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.

7. La prova dell'effettività, continuità, abitudinalità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

ARTICOLO

Art. 66.(Disposizione finale)

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

CLIENTE - PARTE ASSISTITA.

I rapporti con la parte assistita (cliente). Quali sono i principi fondamentali?

Il rapporto con la parte assistita si basa totalmente sulla fiducia, ed esige lealtà di comportamenti e chiarezza da entrambe le parti.

Deve quindi essere particolarmente sentito il vincolo fiduciario, e devono essere evitati rapporti di carattere economico o commerciale, estranei al mandato professionale, che alterano lo stesso equilibrio dell'attività dell'avvocato.

Infatti, la lite è sempre della parte assistita e non dell'avvocato: di qui un rapporto di estraneità, che deve essere mantenuto per tutto il corso del giudizio e dell'espletamento dell'incarico, poiché solo l'estraneità (sembra paradossale riconoscerlo) garantisce la difesa tecnica più valida, evita il coinvolgimento in responsabilità e assicura in definitiva la massima professionalità.

D'altro lato, deve essere assicurata l'autonomia del rapporto. Infatti l'avvocato deve svolgere l'attività professionale che gli è richiesta, ma non al punto di assecondare iniziative giudiziarie fantasiose o pretestuose o strumentali o illecite.

Infatti l'avvocato non deve sottostare agli ordini del cliente, né deve essere uno strumento del primo, quasi fosse una coscienza a nolo, ma anzi deve scegliere in piena autonomia la condotta più rispondente, secondo la propria scienza e coscienza, agli interessi del suo rappresentato, con la sola limitazione di non compiere atti che importino disposizione dei diritti.

In definitiva, fiducia, autonomia, discrezionalità, estraneità alla lite sono le componenti essenziali del mandato professionale, e dalla violazione di questi principi discendono conseguenze disciplinarmente rilevanti.

Per utilizzare una immagine di sintesi, possiamo configurare l'attività dell'avvocato come un percorso che si snoda tra due argini invalicabili: da un lato, se vi è totale immedesimazione nella posizione della parte difesa, oltre i limiti consentiti, l'avvocato può essere esposto all'accusa di favoreggiamento: dall'altro lato, quando siano compiuti atti o assunte iniziative contro gli interessi della parte assistita, può configurarsi una ipotesi di patrocinio infedele.

CLIENTE / PARTE ASSISTITA

Vi è differenza tra cliente e parte assistita?

Normalmente le due figure coincidono ma, sotto il profilo formale, la differenza è netta.

Cliente è colui che conferisce il mandato di diritto sostanziale (dà incarico all'avvocato) ed è tenuto al pagamento del compenso.

Parte assistita è colui che sottoscrive la procura alle liti e viene assistito in giudizio.

Come detto, nella normalità dei casi il soggetto a cui favore sia svolta la prestazione in giudizio (parte assistita) coincide con il soggetto che ha conferito l'incarico (cliente), ma possono esservi situazioni particolari.

Ad esempio, cliente può essere una società e parte assistita l'amministratore unico della stessa.

COLLABORATORI STUDIO

art. 39 codice deontologico forense

Quali sono i rapporti con i collaboratori dello studio?

Art. 39 - Rapporti con i collaboratori dello studio

1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la propria preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

COLLEGA - SOSTITUZIONE NELL'ATTIVITÀ DIFENSIVA

sostituzione del collega nell'attività di difesa

art. 45 codice deontologico forense.

Art. 45 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa

1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 marzo 2015, n. 22

La sostituzione del collega nell'attività di difesa

In caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale deve render nota la propria nomina al collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all'assunzione dell'incarico, al fine di fornire al precedente difensore la consapevolezza della nuova nomina (connessa alla cessazione del rapporto professionale) e di far sì che il legale subentrato nell'incarico

si adoperi affinché il collega venga soddisfatto nelle legittime pretese per la attività svolta.

COLLEGANZA – RAPPORTO DI

Che cosa si intende per rapporto di colleganza?

L'obbligo di colleganza è un principio consolidato dalla tradizione ed è unanimemente riconosciuto anche se esso è sempre subordinato al dovere di difesa, nel senso che l'avvocato deve sempre opporsi alle richieste processuali avversarie quando esse siano irrituali o ingiustificate o comportino un pregiudizio per la parte assistita.

In tal senso sono le norme del codice deontologico che dedica un intero titolo ai rapporti con i colleghi (titolo III, artt. da 38 a 45 cod. deont.).

Così, in particolare è previsto che l'avvocato debba mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, collaborando con gli altri difensori in ordine alle scelte da compiere, sempre nell'interesse della parte assistita, e dando anche preventiva comunicazione scritta delle possibili iniziative da intraprendere nei confronti di un collega.

Ancora, l'avvocato ha l'obbligo di fornire notizie vere sulle iniziative in corso, l'obbligo di coltivare le trattative in buona fede, l'obbligo di corrispondere con il collega, l'obbligo di non utilizzare forme offensive nella comunicazione con i colleghi, l'obbligo di dare informazioni e istruzioni al collega, il divieto di produrre la corrispondenza o di registrare una conversazione telefonica, e quant'altro analiticamente previsto negli articoli del codice deontologico richiamati (artt da 38 a 45).

TITOLO III - RAPPORTI CONI COLLEGHI

Art. 38 - Rapporto di colleganza

1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77

Gli obblighi deontologici da osservare prima di agire contro un collega

L'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 38 Codice deontologico Forense (già art. 22 cod. prev.) deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell'adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l'intenzione di chi comunica che agira' in giudizio; l'ultimo, anch'esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell'iniziativa.

Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia; cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto...

Consiglio Nazionale Forense sentenza del 11 novembre 2015, n. 160

L'obbligo di attendere in udienza l'arrivo del collega avversario

Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza l'avvocato che, pur avvertito del ritardo incolpevole della controparte all'udienza (nella specie dovuto ad un pneumatico forato), dopo un'attesa di appena 5 minuti chiedi al Giudice di dare atto dell'assenza del collega e di trattare la causa fissata per l'escussione delle prove orali avversarie con conseguente decadenza istruttoria. Peraltro, l'esclusione di un pregiudizio a seguito di rimessione in termini, non fa venir meno la rilevanza disciplinare della condotta, ma anzi rappresenta la conferma che l'incolpato avrebbe potuto tenere un contegno diverso, senza con ciò mancare ai propri doveri di difesa.

COLLEGANZA e dovere di difesa

Cosa si intende per dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza?

art. 46 codice deontologico forense.

Art. 46 - Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza

1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del divieto costituisce illecito disciplinare.
3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta.

5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.
7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017

Il dovere di difesa non giustifica la violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza

Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l'avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, che ispirano ogni più specifica previsione deontologica, come il rapporto di colleganza

(Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato disciplinarmente per aver infondatamente richiesto la condanna in proprio del collega avversario per responsabilità processuale aggravata. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense - pres. f.f. Logrieco, rel. Sica- sentenza n. 10/2017, che a sua volta aveva confermato la sanzione comminata dal Consiglio territoriale).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27200 del 16/11/2017

Doveri di lealtà e correttezza professionale – Violazione - Contestazione - Irrogazione della sanzione - Confluenza nei doveri di colleganza - Sussistenza - Favor rei - Violazione - Esclusione.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la violazione del dovere di salvaguardare il rapporto di colleganza nell'osservanza del dovere di difesa, di cui all'art. 46 del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, costituisce un'esplicazione dei doveri di correttezza e lealtà di cui all'art. 22 del previgente codice deontologico approvato il 17 aprile 1997, in relazione all'art.12 del r.d.l. n. 1578 del 1933.

Ne consegue che l'originaria contestazione della violazione dei doveri di correttezza ben può essere inquadrata nelle condotte descritte nell'art. 46 senza incorrere nella violazione del principio del "favor rei" di cui all'art. 65 della l. n. 247 del 2012 qualora la sanzione sia irrogata nella vigenza del nuovo codice deontologico.

COLLEGANZA e notizie del collega

Come trattare le notizie riguardanti il collega?

Art. 42 codice deontologico forense.

Art. 42 - Notizie riguardanti il collega

1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.
2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Consiglio Nazionale Forense sentenza del 30 novembre 2015, n. 180

Illecito riferire in giudizio notizie riguardanti il collega avversario se irrilevanti ai fini della difesa del cliente

Il deposito in giudizio di un esposto disciplinare contro il collega avversario viola il disposto di cui all'art. 42 ncdf (già 29 cdf), qualora sia irrilevante ai fini della difesa del cliente e non abbia attinenza con i fatti di causa ma esclusivamente finalizzato a mettere in cattiva luce la persona dell'avvocato

(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell'avvertimento).

COLLEGANZA e giudizio contro un collega

Cosa deve fare l'avvocato prima di promuovere un giudizio contro un collega?

art. 38 codice deontologico forense.

TITOLO III - RAPPORTI CONI COLLEGHI

Art. 38 - Rapporto di colleganza

1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77

Gli obblighi deontologici da osservare prima di agire contro un collega

L'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 38 Codice deontologico Forense (già art. 22 cod. prev.) deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell'adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l'intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l'ultimo, anch'esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell'iniziativa.

Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia; cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello *spatium* deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest'ultimo di evitare la sede giudiziaria.

COMPENSO

PATTO DI QUOTA LITE

Che cos'è il patto di quota lite? Quali sono le conseguenze derivanti dalla sua stipulazione?

Il patto di quota lite è la pattuizione o contratto con cui l'avvocato e il cliente convengono che — quale compenso per l'opera prestata e ad esito della lite — venga riconosciuta dal cliente all'avvocato una percentuale del bene controverso o del valore dello stesso.

Il patto di quota lite era -vietato dalla legge (art. 2233 c.c., comma 3), e la ratio di tale divieto era data dalla volontà di assicurare l'estraneità del patrono alle sorti della lite e quindi dall'intento di prevenire un conflitto di interessi, anche solo potenzialmente configurabile.

L'art. 2233 c.c., comma 3, è stato abrogato dalla legge del 2006 sulle liberalizzazioni, che ha consentito espressamente la determinazione di un compenso parametrato agli obiettivi perseguiti.

Ora peraltro la legge professionale ha reintrodotto il divieto (art. 13.4), vietando di stipulare patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

La stipulazione di un patto di quota lite costituisce pertanto una infrazione disciplinare.

Rimane fermo per l'avvocato il divieto di rendersi cessionario dei crediti litigiosi (art. 1261 c.c.), che è peraltro ipotesi estranea all'attività di patrocinio.

COMPENSO - compensazione

Quali sono le ipotesi in cui l'avvocato può trattenere le somme riscosse per conto del cliente compensandole con un proprio credito per prestazioni eseguite?

Il codice deontologico prevede che l'avvocato possa trattenere le somme che gli sono pervenute in quattro tassative condizioni;

a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente;

a titolo di pagamento del proprio compenso quando vi sia il consenso della parte assistita;

quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte e l'avvocato non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita;

quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

Al di fuori di questi casi, l'avvocato è tenuto a mettere a disposizione della parte assistita, immediatamente, tutte le somme riscosse in nome e per conto della stessa (art. 31 cod. deont.).

Si deve osservare poi che il diritto alla compensazione non è esattamente coincidente con il diritto di ritenzione («il diritto di trattenere », o *jus retentionis*).

Infatti la compensazione ha una funzione estintiva, soddisfacendo i reciproci e contrapposti crediti; la ritenzione ha una funzione soltanto dilatoria, essendo rivolta a garantire e ottenere la prestazione, ma non a estinguere l'obbligazione.

Evidentemente si è regolato il diritto dell'avvocato di trattenere l'importo, come comportamento preliminare all'effettuazione della compensazione, nei casi previsti.

Art. 31 - Compensazione

1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:
 - a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
 - b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
 - c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 188

L'indebito trattenimento di somme spettanti al cliente

L'apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione (art. 31 ncdf, già art. 44 codice previgente), che pregiudica l'affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell'intero ceto forense

(Nel caso di specie, il professionista che aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 26mila circa liquidata dall'assicurazione al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall'esercizio professionale per mesi sei).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 81

La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l'avvocato può trattenere per sé le somme riscosse per conto del cliente

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto

contenuto dell'obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 105

L'illecito trattenimento del denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte

L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito (art. 30 ncdf, già art. 41 cod. prev.) e, in ogni caso, può trattenere dette somme a titolo di compenso solo con il consenso specifico ed espresso (quindi consapevole e mai per facta concludentia) del cliente stesso (art. 31 ncdf, già art. 44 cod. prev.), fatto comunque sempre salvo l'obbligo di rendiconto

(Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto al proprio cliente ingenti somme di denaro in più tranche, asserendo di doverle utilizzare per tacitare i creditori del cliente stesso, ma in realtà trattenendone per sé buona parte senza titolo, ovvero per compensazione con propri crediti professionali, tuttavia senza consenso o autorizzazione del cliente.

In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due).

COMPENSO / INCARICO.

Cosa deve fare con riferimento al conferimento dell'incarico e al compenso?

L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

art. 13. L.P. L. 24772012

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 13.(Conferimento dell'incarico e compenso)

1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; ~~a richiesta (1)~~ è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

1) LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GUn.189 del 14-8-2017) Vigente al: 29-8-2017 LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GUn.189 del 14-8-2017) Vigente al: 29-8-2017 omissis) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

Codice deontologico forense

Art. 25 - Accordi sulla definizione del compenso

1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione

avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.

2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Equo compenso

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013 introdotto dalla LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172 e modificato dalla legge 205/2017

Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie).

Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, ~~tenuto conto dei~~ **e conforme ai** parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

In particolare si considerano vessatorie, ~~salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione~~ (soppresse), le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6 Le clausole di cui al comma 5, ~~(lettere a) e c)~~ lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione. (Soppresse)

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

~~9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.~~ (abrogato)

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

2.LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

487. All'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « tenuto conto dei » sono sostituite dalle seguenti: « e conforme ai »;
b) al comma 5, alinea, le parole: « , salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, » sono soppresse;

c) al comma 6:

1) le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) »;
2) le parole: « anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione » sono soppresse;

d) il comma 9 e' abrogato

1.introdotta dalla LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. (17G00186) (GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017)

omissis

2..Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3.La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMPENSO / VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

13.8 l.p.f.,

Normalmente il compenso è dovuto dal cliente. In taluni casi peraltro si crea un vincolo di solidarietà tra cliente e parte avversaria per il pagamento del compenso al difensore. Quando ciò avviene?

L'ipotesi è prevista dall'art. 13.8 l.p.f., che ha sostituito l'art. 68 l.p.f. previg., e ha riconfermato che le parti sono solidalmente responsabili del pagamento del compenso al difensore quando la controversia sia stata definita attraverso un accordo.

In questo caso, infatti, ciascun avvocato può chiedere a tutte le parti, solidalmente, il pagamento degli onorari e il rimborso delle spese per gli ultimi tre anni di prestazioni.

La disposizione è stata considerata costituzionalmente legittima, sul presupposto che il credito degli avvocati è vantato anche nei confronti della parte soccombente (che è tenuta al pagamento ex art. 91 c.p.c.).

Legittimamente, quindi, per prevenire ogni pericolo di danno per il difensore (in relazione al sistema processuale esistente), è riconosciuto il diritto degli avvocati di ottenere dalle parti, con vincolo di solidarietà, il pagamento del compenso, derogandosi al principio contrattuale che prevede che il compenso sia dovuto solo dalla parte che abbia richiesto e si avvalga della prestazione d'opera intellettuale del difensore.

Con ciò l'art. 13.8 l.p.f. riafferma il proprio fondamento su principi di razionalità e giustizia, che non costituiscono di per sé privilegio né ingiustificata differenza rispetto a tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale in ordine alla corresponsione della remunerazione loro dovuta.

COMPENSO.

Può l'avvocato attivare una azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso?

art. 34 codice deontologico forense

Art. 34 - Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

COMPENSO - PRESTAZIONI AFFIDATE A COLLEGA

E' previsto l'obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega?

art. 43 codice deontologico forense.

Art. 43 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 132

L'obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario L'avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l'obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf

(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell'avvertimento).

Consiglio nazionale forense, parere 18 novembre 2015, n. 113 Quesito n. 108, COA di Pesaro

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro chiede di sapere se spetti "onorario" al domiciliatario che abbia svolto attività difensiva senza autonomia e qualora si tratti di attività non avente carattere di discussione.

Premesso che l'espressione "onorario" non può essere intesa in senso tecnico, in quanto la distinzione tra diritti e onorari è venuta meno con l'abrogazione delle tariffe forensi ad opera dell'art. 9 del D.L. n. 1/2014, la Commissione osserva quanto segue.

L'attività del domiciliatario, comunque svolta, deve essere adeguatamente retribuita. Fermo restando il principio della libera determinazione del compenso, di cui all'art. 13 della legge n. 247/12, potrà farsi riferimento, se del caso, all'art. 8, comma 2, del D.M. n. 55/14 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247") che testualmente prevede che "all'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte".

COMPENSO RICHIESTO ALLA CONTROPARTE

Si può fare una richiesta di compenso professionale alla controparte.

art. 67 codice deontologico forense.

Art. 67 - Richiesta di compenso professionale alla controparte

1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

COMPENSO – RICHIESTA ANTICIPI

Si possono chiedere anticipi sul compenso?

art. 29 codice deontologico forense.

Art. 29 - Richiesta di pagamento

1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.
2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.
5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.

6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.

7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.

8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 178

La riserva di aumentare l'importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento

Viola l'art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l'avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto un ulteriore compenso al cliente, dopo che questi gli aveva già pagato la sua precedente parcella a saldo).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143

La richiesta di un compenso eccessivo non costituisce altresì minaccia di azioni od iniziative sproporzionate

La richiesta di pagamento del proprio compenso professionale da effettuarsi entro un termine congruo (nella specie, 10 giorni) sotto pena delle conseguenze di legge costituisce usuale sollecito di adempimento, che pertanto di per sé non assume altresì rilievo deontologico quale asserita minaccia di “azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie” (art. 65 codice deontologico, già art. 48 codice previgente) sol perché l'importo richiesto sia eccessivo rispetto all'attività effettivamente svolta (art. 29 codice deontologico, già art. 43 codice previgente).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 150

Illecito richiedere compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, in violazione dell'art. 85 DPR n. 115/2002, richieda un compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando in contrario la circostanza che, quantomeno per colpa, il professionista non fosse a conoscenza dell'ammissione al beneficio stesso (Nel caso di specie, il professionista aveva controfirmato, per autentica, l'istanza di ammissione e, per presa visione, il decreto di Ammissione al beneficio da parte del Giudice. In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo all'incensuratezza dell'incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 136

Come stabilire se il compenso è sproporzionato o eccessivo

Il compenso per l'attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale *ratione temporis* vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all'effettiva valenza professionale espletata. In particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 C.D. (ora art. 29 nuovo CDF) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie...

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 102

La richiesta di compensi manifestamente sproporzionati o eccessivi

L'avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto

(Nel caso di specie, a fronte di un congruo importo di 25mila euro circa, l'avvocato aveva richiesto un compenso di oltre 400mila euro).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 79

Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo

Il compenso per l'attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale *ratione temporis* vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all'effettiva valenza professionale

espletata. In particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 C.D. (ora art. 29 nuovo CDF) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 68

La riserva di maggiorare l'importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento

Viola l'art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l'avvocato che richieda compensi eccessivi (nella specie, di oltre la metà) o per attività professionali non eseguite (nella specie, per la redazione di una transazione alla quale non aveva partecipato), o comunque maggiori di quelli già indicati in precedenza senza averne fatto espressa riserva.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 56

Anche l'accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità

Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 29 ncdf, già art. 43 cdf) è posto a tutela del cliente e prescinde dal consenso di questi.

Conseguentemente, l'accordo sul compenso tra avvocato e cliente non può derogare al principio di proporzionalità, dovendo sempre essere correlato all'attività svolta.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 58

L'avvocato non può subordinare all'incasso del proprio compenso la consegna del denaro spettante al cliente

L'Avvocato non può condizionare il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa, al riconoscimento delle proprie competenze, a meno che la medesima non vi consenta espressamente, con dichiarazione specifica e dettagliata, ovvero si tratti di somme che il difensore stesso abbia anticipato a titolo di spese vive, purché ne dia immediata comunicazione all'assistito.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

La richiesta di un compenso sproporzionato

L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, l'eventuale assenza di dolo o la circostanza per cui il cliente abbia corrisposto la somma richiestagli.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 13

La riserva di aumentare l'importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento

Viola l'art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l'avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2014, n. 157

La richiesta di un compenso sproporzionato –

L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, l'eventuale assenza di dolo o la circostanza per cui il cliente abbia corrisposto la somma richiestagli.

CONDOTTA IRREPENSIBILE - CONDOTTA SPECCHIATISSIMA E ILLIBATA

(art. 17.1).

Che cosa si intende per condotta irrepensibile?

La condotta irrepensibile (in precedenza era indicata come condotta specchiaticissima e illibata) è un requisito prescritto per l'iscrizione all'albo

Deve ritenersi mancante tale requisito quando il professionista abbia riportato condanne penali per delitti non colposi, ovvero risultino protesti di cambiali o assegni.

Se vi sono procedimenti penali in corso o conclusi con l'amnistia o con la prescrizione deve compiersi una valutazione caso per caso.

Se l'interessato richiede una prima iscrizione, teoricamente non potrebbero esservi state sanzioni disciplinari pregresse, né possono esservi procedimenti disciplinari in corso.

Tuttavia, anche il praticante che richiede l'iscrizione all'albo degli avvocati può essere stato sanzionato disciplinarmente (o potrebbe avere procedimenti in corso, ostativi alla iscrizione).

In questo caso le sanzioni disciplinari già intervenute o i procedimenti disciplinari in corso possono avere rilevanza ai fini della iscrizione all'albo (e ugualmente possono averla in occasione della richiesta di trasferimento presso altro Consiglio dell'ordine).

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art.17.(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

CONFLITTO DI INTERESSI.

Cosa deve fare l'avvocato in presenza di conflitto d'interessi?

art. 24 codice deontologico forense.

La regola generale, invero, intende tutelare la fedeltà e lealtà dei rapporti poiché, anche sotto il profilo civilistico, una prestazione svolta in conflitto di interessi non dà garanzia di una sostanziale ed effettiva difesa, e quindi equivale a mancanza di assistenza.

Art. 24 - Conflitto di interessi

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente le circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186

Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale

L'art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo, quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato (Nel caso di specie, il professionista era difensore dell'imputato nel procedimento penale, e della persona offesa nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto...

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186

Conflitto di interessi: l'illecito (di pericolo) garantisce l'assoluta terzietà dell'avvocato al di sopra di ogni dubbio

Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 ncdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura...

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 180

I limiti all'assunzione di incarichi contro una parte già assistita

La ratio dell'art. 68, co. 1, ncdf (già art. 51 codice previgente) (*) va ricercata nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 180

Illecito agire contro un ex cliente utilizzando informazioni dallo stesso assunte nell'espletamento del precedente mandato

Costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma il mandato da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest'ultimo informazioni dallo stesso assunte nell'espletamento del precedente mandato.

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE.

art. 39. L.P.

Cosa è il congresso nazionale forense?

Quali sono i compiti

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Capo IV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 39.(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense è la massima assemblea dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

..

COMPITI E PREROGATIVE

compiti art. 29. L.P.

Quali i compiti e prerogative del consiglio?

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 29.(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;
- g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
- o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
- p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti

locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

COMPOSIZIONE

Quale è la composizione del consiglio dell'ordine?

art. 28. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 28. (Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

- a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
- b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
- c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
- d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
- e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
- f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
- g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

~~2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione. (1 abrogato)~~

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

~~6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. 1(abrogato)~~

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

1) LEGGE 12 luglio 2017, n. 113 Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. (17G00125) (GU n.168 del 20-7-2017) Vigente al: 21-7-2017

CONSIGLIERE DELL'ORDINE - INCOMPATIBILITÀ

Sono previste incompatibilità per il consigliere dell'ordine?

art. 28. L.P.

La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al consiglio nazionale forense entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

GESTIONE FINANZIARIA DELL'ORDINE

Chi e come deve essere effettuata la gestione finanziaria dell'ordine?

art. 28. L.P.

La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

- a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al consiglio nazionale forense, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE – COMMISSIONI DI LAVORO

art. 32. L.P.

Quale è il (funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)?

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 32.(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

art. 33. L.P.

Quando si può sciogliere il consiglio dell'ordine?

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 33.(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:
 - a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
 - b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
 - c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di

anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

COMPOSIZIONE

Quale è la durata e la composizione?

art. 34. L.P.

Il consiglio nazionale forense, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

Il consiglio nazionale forense elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, per quanto non espressamente previsto.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Capo III CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 34.(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel

rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, per quanto non espressamente previsto.

COMPITI E PREROGATIVE

Quali sono i compiti e le prerogative?

art. 35. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 35.(Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

- b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
- c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37;
- d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
- g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;
- h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
- l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;
- m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
- n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
- o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;
- p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
- q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
- r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;

t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Quando il C.N.F. ha competenza giurisdizionale?

art. 36. L.P.

Il consiglio nazionale forense pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37.

Le udienze del Consiglio Nazionale Forense sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 36.(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

FUNZIONAMENTO

Quale è il funzionamento?

art. 37. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 37.(Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

POTERI ISPETTIVI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.

Quali sono poteri ispettivi del c.n.f.?

art. 63. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

ARTICOLO

Art. 63.(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.

Quali sono i principi di eleggibilità e di incompatibilità?

art.38. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 38.(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

DURATA E COMPOSIZIONE

Quale è la durata e la composizione?

art. 34. L.P.

Le elezioni per la nomina dei componenti del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

Il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.

Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti.

Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione.

Le elezioni per la nomina dei componenti del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.

La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 34.(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.
3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.
4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocento uno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.
5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.
6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, per quanto non espressamente previsto.

Può fare l'avvocato minaccia di azioni alla controparte?

art. 65 codice deontologico forense.

L'avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.

L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.

L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.

La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

L'avvocato può minacciare azioni legali alla controparte?

L'avvocato può intimare alla controparte di adempiere a particolari obblighi (il pagamento di una somma ovvero il rilascio di un bene), e può farlo avvertendo che, in difetto dell'adempimento, potranno essere esercitate azioni, o formulate istanze fallimentari o denunce, con previsione anche di possibili particolari sanzioni.

Ciò allo scopo di rendere oggettivamente avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere (art. 65 cod. deont.).

Tuttavia, tale intimazione non è più lecita laddove l'avvocato avanzi richieste o pretese esorbitanti, prospettando la possibilità di azioni del tutto sproporzionate e vessatorie.

Se poi l'avvocato intenda invitare direttamente la controparte a un colloquio nel proprio studio (prima che sia instaurato un giudizio), è opportuno precisare che la stessa può essere accompagnata da un legale di fiducia.

articolo vigente

Art. 65 - Minaccia di azioni alla controparte

1. L'avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.

2. L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.

3. L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 154

Il divieto di minacciare azioni vessatorie a controparti e terzi Viola i doveri di dignità e decoro il professionista che, con richieste contenenti elementi di pressione psicologica e/o di minaccia, richieda ad un terzo di provvedere al pagamento di un debito altrui, peraltro a pena di denuncia all'autorità giudiziaria, trattandosi di richiesta ingiustificata, vessatoria, e comunque non scriminata dal dovere di fedeltà verso il proprio assistito (Nel caso di specie, all'ufficiale giudiziario – recatosi presso la sua abitazione per eseguire un pignoramento mobiliare sui beni della figlia – il padre dichiarava che la figlia stessa si fosse trasferita altrove. Il professionista scriveva quindi al predetto terzo, invitandolo a pagare il debito della figlia di cui sarebbe divenuto debitore ope legis per aver dichiarato all'ufficiale giudiziario fatti contrari alle risultanze anagrafiche, rappresentandogli che -in mancanza- sarebbe stato denunciato per il reato di cui all'art. 495 c.p. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 154 ...

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143

La richiesta di un compenso eccessivo non costituisce altresì minaccia di azioni od iniziative sproporzionate La richiesta di pagamento del proprio compenso professionale da effettuarsi entro un termine congruo (nella specie, 10 giorni) sotto pena delle conseguenze di legge costituisce usuale sollecito di adempimento, che pertanto di per sé non assume altresì rilievo deontologico quale asserita minaccia di “azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie” (art. 65 codice deontologico, già art. 48 codice previgente) sol perché l'importo richiesto sia eccessivo rispetto all'attività effettivamente svolta (art. 29 codice deontologico, già art. 43 codice previgente). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143 .

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2015, n. 77...

La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte L'art. 48 del codice deontologico (ora, 65) ha come ratio quella di temperare le esigenze di difesa dell'assistito con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie (Nel caso di specie, in una controversia di famiglia, l'avvocato rappresentava alla controparte l'esistenza di alcuni video a contenuto erotico, pacificamente non correlata alla vertenza in essere con il proprio assistito).

CONTROPARTE - PARTE ASSISTITA DA ALTRO AVVOCATO

Come devono essere i rapporti con parte assistita da altro avvocato?

art. 41 codice deontologico forense.

Art. 41 - Rapporto con parte assistita da collega

1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
2. L'avvocato in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi
3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Sentenze

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 159

La sfiducia nei confronti del collega non giustifica l'invio in copia conoscenza di corrispondenza alla controparte personalmente

L'avvocato deve astenersi dall'indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf).

(Nel caso di specie, il professionista aveva spedito l'assegno di un proprio cliente al collega avversario e, in copia conoscenza, alla controparte personalmente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell'avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49

La ratio dell'art. 41 nuovo codice deontologico

La ratio dell'art. 41 ncdf, già art. 27 cdf (secondo cui l'avvocato deve astenersi dall'indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è quella di riconoscere all'Avvocato la funzione di esclusivo referente del proprio assistito, al fine di preservarlo da eventuali comportamenti inappropriati e sleali della controparte.

CONTROPARTE – PLURALITÀ DI AZIONI

Possono essere attivate pluralità di azioni nei confronti della controparte?.

art. 66 codice deontologico forense.

L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

CONTROPARTE - RAPPORTI

L'avvocato può mettersi direttamente in contatto con la controparte assistita da un altro avvocato?

No. L'avvocato deve mantenere i rapporti direttamente con il collega avversario, e ciò per una intuitiva ragione (che corrisponde alla ratio della norma).

Infatti un rapporto diretto con la controparte potrebbe apparire intimidatorio o vessatorio, e d'altro lato rappresenterebbe una mancanza di riguardo nei confronti del collega, sottolineando l'inutilità della sua presenza.

Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora o evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario (art. 41 cod. deont.).

Diverso è il caso in cui la controparte non sia assistita da un avvocato. In tal caso l'avvocato può invitare direttamente la controparte a un colloquio nel proprio studio, purché venga precisato che la stessa può essere accompagnata da un legale di fiducia (art. 65.2 cod. deont.).

CORRISPONDENZA SCAMBIATA TRA COLLEGHI

È possibile produrre in giudizio la corrispondenza riservata scambiata con il collega?

art. 48 cod. deont

No. Il divieto è espresso formalmente (art. 48 cod. deont.).

In effetti, il fondamento del precetto che vieta la produzione di lettere riservate scambiate tra i colleghi deve ritenersi giustificato sulla base del principio per cui l'avvocato deve svolgere la propria funzione, e consentire al collega di svolgerla, nella più prudente riservatezza e nella più ampia libertà, senza possibilità di rinfacciare, l'uno all'altro, o ufficializzare le ammissioni, le proposte e quant'altro.

La riservatezza colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate «personali» o «riservate», ma anche le comunicazioni scambiate nel corso del

giudizio, e quelle anteriori allo stesso, qualora contengano proposte a carattere transattivo, ancorché non siano state espressamente dichiarate riservate (potremmo chiamarla riservatezza d'ufficio).

Per contro, vi sono casi in cui deve ritenersi producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi: quando con essa sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione, e così pure la corrispondenza che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste (art. 48.2 cod. deont.).

E' previsto il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega?

art. 48 codice deontologico forense.

L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:

- costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
- assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

DEONTOLOGIA - DEFINIZIONE

Che cosa è la deontologia?

Com'è strutturato il codice deontologico forense?

La deontologia è il complesso delle regole di condotta che devono essere rispettate nell'attività professionale: regole che si riferiscono variamente al diritto, all'etica e alla prassi forense.

Queste regole sono state codificate ufficialmente per la prima volta nel 1997, con la predisposizione di un testo da parte di una Commissione nominata dal Consiglio nazionale forense, ed è sorto così il Codice deontologico forense.

Ora è intervenuta la nuova legge professionale (legge n. 247 del 31 dicembre 2012) che ha attribuito formalmente al Consiglio nazionale forense la facoltà di emanare il Codice deontologico e di aggiornarlo periodicamente.

Il C.N.F. ha provveduto con delibera in data 31 gennaio 2014 a redigere il nuovo codice, che è entrato in vigore (sostituendo quello precedente) decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella G.U. (artt. 65.5 e 3.4 l.p.f.), e quindi il 16 dicembre 2014.

Secondo le disposizioni della legge il nuovo Codice indica, per ogni violazione, la corrispondente sanzione.

Quali sono i doveri ed i principi di deontologia?

art. 3. L.P.

L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.

L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DIFENSORE D'UFFICIO

Quali sono le regole che riguardano i difensori d'ufficio?

L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò ovviamente sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia.

L'avvocato deve inoltre informare l'assistito, ove intenda chiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito (art. 49.1 cod. deont.).

Ancora, il difensore d'ufficio non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività (art. 11.3 cod. deont.) e, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico (art. 26.4 cod. deont.).

Infine è previsto che il difensore di fiducia sia tenuto a comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta (art. 46.4 cod. deont.).

DOCUMENTAZIONE DEL CLIENTE – OBBLIGO RESTITUZIONE

L'avvocato è tenuto a restituire la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato difensivo?

L'avvocato è obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato, quando questa ne faccia richiesta.

Questo principio è previsto anche dall'articolo 2235 c.c. secondo il quale il prestatore d'opera intellettuale non può trattenere le cose e i documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Pertanto, non esiste per l'avvocato un diritto di ritenzione del fascicolo e, di conseguenza, il diritto di subordinare la restituzione del fascicolo al pagamento del proprio onorario (art. 33 cod. deont.).

Rimane da dire che l'obbligo di restituzione soggiace alla prescrizione ordinaria di dieci anni ex art. 2946 c.c.; termine questo che non va confuso con il diverso termine di tre anni previsto dall'art. 2961 c.c.

In quest'ultimo caso, infatti, è disciplinata la prescrizione presuntiva (non estintiva), e si stabilisce che gli avvocati e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate, con la facoltà di deferire all'avvocato un giuramento affinché dichiari se ritiene o sa dove si trovino gli atti e gli incartamenti in questione.

La restituzione di documenti può essere subordinata al pagamento del compenso?

art. 33 codice deontologico forense

L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.

DOMICILIO PROFESSIONALE

Cosa è il domicilio professionale?

art. 7. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 7.(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.
3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.
4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

DOVERE DI COLLABORAZIONE

Cosa è dovere di collaborazione

art. 71 codice deontologico forense.

L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.

Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

DOVERE DI COMPETENZA

Cosa è il dovere di competenza

art. 14 codice deontologico forense.

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

DOVERE DI DILIGENZA

Cosa è il dovere di diligenza

art. 12 codice deontologico forense.

L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

DOVERE DI FEDELITÀ

Cosa è il dovere di fedeltà.

art. 10 codice deontologico forense.

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

si parla di «doppia fedeltà» e, talvolta, di «doppia deontologia».

Che significato hanno queste espressioni?

La «doppia fedeltà» significa fedeltà verso la parte assistita e, al contempo, fedeltà e osservanza delle norme dell'ordinamento.

Questo principio è essenziale per la difesa dei valori della professione ed è espresso nella formula dell'impegno solenne (art. 8 l.p.f.) e nei principi del codice deontologico (art. 1 cod. deont.).

Diverso è il concetto di «doppia deontologia», utilizzato normalmente nei rapporti c.d. transfrontalieri: esso significa che l'avvocato, quando esercita all'estero, dovrebbe rispettare la deontologia del proprio paese di origine e la deontologia del paese ospitante (appunto, una doppia deontologia).

DOVERE DI INDIPENDENZA

L'indipendenza è un requisito essenziale per esercitare una professione intellettuale?

Non sempre.

Esistono professioni intellettuali in cui normalmente i professionisti svolgono l'attività in rapporto di subordinazione (ad esempio, i medici e i giornalisti), ma anche in tal caso deve essere assicurata l'autonomia degli organi professionali.

In sintesi, una libera professione intellettuale può essere definita come una attività organizzata personalmente, nel rispetto dei fini sociali ad essa ricollegati, e disciplinata con l'iscrizione in un albo, nella autonomia degli organi professionali.

Tuttavia, l'indipendenza è essenziale nella professione di avvocato, e ciò è stato ripetutamente affermato nella nuova legge (art. 3: «l'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sulla autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale»; e ancora « la professione forense deve essere esercitata con indipendenza »).

Gli stessi principi sono affermati nel codice deontologico forense.

DOVERE DI INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

È consentito all'avvocato dare informazione sull'esercizio dell'attività professionale?

art. 17 codice deontologico forense.

È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Come deve dare informazioni.

art. 35 codice deontologico forense

L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.

L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.

L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.

L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.

L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.

Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

DOVERE DI LEALTÀ E CORRETTEZZA

Cosa è doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi.

art. 19 codice deontologico forense

L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

DOVERE DI PROBITÀ - DI INFORMAZIONE

Cosa è il dovere di informazione

art. 27 codice deontologico forense.

L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.

L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.

L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.

La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ, DECORO E INDIPENDENZA.

Cosa è il dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza –

art. 9 codice deontologico forense.

L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

Cosa è il dovere di segretezza e riservatezza

art. 13 codice deontologico forense.

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

DOVERE DI VERITÀ

Cosa è il dovere di verità

art. 50 codice deontologico forense.

Il dovere di verità si pone nei confronti della parte assistita o nei confronti del giudice?

In che limiti può essere indicato questo dovere?

Naturalmente un dovere di verità (un diritto-dovere di dare informazioni esatte) sussiste anche nel rapporto tra parte assistita e avvocato.

Ma non è questo il senso più importante.

Sotto un profilo deontologico, infatti, il dovere di verità impone all'avvocato di non introdurre nel processo, intenzionalmente, atti o documenti falsi e impone allo stesso di non utilizzare nel processo atti o documenti provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi (ovvero deve rinunciare al mandato).

Inoltre l'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto (art. 50 cod. deont.).

Infine ha il dovere di dire la verità l'avvocato che chieda un provvedimento particolare all'autorità giudiziaria, sulla base di fatti specifici che siano presupposto di tale provvedimento e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza.

È il caso dell'avvocato che chieda la convalida di uno sfratto per morosità e dichiari consapevolmente all'udienza, contrariamente al vero, che la morosità persiste; è il caso ancora dell'avvocato che dichiari, contrariamente al vero, che l'imputato ha un'età non imputabile, determinando in tal modo l'illegittima scarcerazione.

Art. 50 - Dovere di verità - codice deontologico

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova, o documenti che sappia essere falsi;
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova, o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, o elementi di prova, o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.
4. l'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
5. l'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
6. l'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
7. la violazione dei divieti di cui al comma 1, 2, 3 , 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 89

L'introduzione in giudizio di prove false: l'illecito non è escluso dalla rinuncia alla prova stessa

Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e verità (artt. 9, 19 e 50 ncdf , già artt. 6 e 14 cod. prev) l'avvocato che introduca intenzionalmente nel processo prove false, a nulla rilevando, in ordine alla già avvenuta commissione dell'illecito, la rinuncia ad avvalersi delle prove stesse e la loro asserita superfluità probatoria

(Nel caso di specie, trattavasi della ricevuta di accettazione di una raccomandata postale).

DOVERI DEL DIFENSORE

Quali sono i doveri del difensore?

art. 49 codice deontologico forense.

L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.

L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.

L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento.

La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

DOVERI DELL'AVVOCATO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

Nel codice deontologico forense, tra i principi generali, vi sono norme che assicurano essenzialmente la professionalità? Quali sono?

In via generale tutte le norme deontologiche tendono ad assicurare la qualità della prestazione.

In senso proprio, tuttavia, vi sono norme che sono dirette a tutelare specificamente le qualità tecniche, cioè la professionalità.

Esse sono:

il dovere di competenza (art. 14 cod. deont.), che tende ad affermare l'esigenza che l'avvocato abbia la capacità specifica richiesta in relazione alla prestazione da svolgere in favore della parte assistita;

il dovere di aggiornamento professionale (art. 15 cod. deont.), che pure richiama alla necessità di esprimere costantemente un livello professionale adeguato alla società in cui viviamo e ai servizi richiesti.

È fatto obbligo, infatti, all'avvocato di curare la formazione continua (o permanente), obbligo che impone di seguire un programma formativo dettagliato.

Tra i vari doveri potremmo anche indicare il dovere di diligenza (art. 12 cod. deont.), che tende ad assicurare un livello adeguato di professionalità.

Rivio alle rispettive voci

ENTI PUBBLICI – UFFICI LEGALI

Gli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici

art. 23. L.P. (avvocati degli enti pubblici)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 23.(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

ESAME ABILITAZIONE

ESAME ABILITAZIONE.

Norma transitoria

art. 49. L.P. (disciplina transitoria per l'esame)

Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

ESAME ABILITAZIONE.

Come si articola l'esame di abilitazione –

art. 46. L.P. (esame di stato)

L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

- a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.

Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

ESAME ABILITAZIONE.

Lo svolgimento della prova di esame.

art. 72 codice deontologico forense.

L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.

ESAME ABILITAZIONE.

nomina e composizione commissione d'esame –

art. 47. L.P. (commissioni di esame)

La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.

Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali.

Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

ESAME DI STATO.

Come si svolge? Le nuove disposizioni

art. 46. L.P. (esame di stato)

Il Ministro della giustizia, sentito il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.

A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova.

L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, nè ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni.

Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 31 dicembre 1990.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

La condizione per l'esercizio dell'attività professionale.

art. 5 codice deontologico forense

L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato.

ESERCIZIO PROFESSIONALE. effettivo, continuativo, abituale e prevalente

Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri. art. 21. L.P.

La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale.

Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al Consiglio Nazionale Forense.

La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo.

La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il Consiglio Nazionale Forense nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione.

Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal Consiglio Nazionale Forense. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.

La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

- a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
- b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
- c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

ESPRESSIONI OFFENSIVE O SCONVENIENTI.

Il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti. art. 52 codice deontologico forense.

L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.

La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

FONTI NORMATIVE PROFESSIONE FORENSE

Quali sono le fonti normative per la professione di avvocato?

Non si può dire quale professione sia più antica, ma si può dire che vi è una professione che ha la più antica regolamentazione (ovviamente per quanto riguarda la legislazione italiana).

È la professione di avvocato, che è stata regolamentata per la prima volta con la legge 8 giugno 1874, n- 1938 (e successivo regolamento di attuazione r.d. 27 luglio 1874, n- 1912), mentre quella dei notai è di un anno successivo.

Dopo la legge del 1874 è intervenuta una legge del 1926 e poi la normativa del 1933 (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in legge 22 gennaio 1934, n. 36 e r.d. 22 gennaio 1934, n. 37).

La legge del 1933 (l.p.f. previg.) e il r.d. del 1934 (reg. att- previg.) sono rimasti in vigore per quasi ottant'anni fino all'approvazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che è ora la nuova legge professionale (l.p.f.).

La legge innova in molti punti rispetto alla precedente disciplina, e tuttavia la sua completa attuazione è collegata all'approvazione di tutti i regolamenti previsti (alcuni non ancora emanati).

FORMAZIONE CONTINUA/PERMANENTE.

Che cos'è la formazione continua (o permanente)?

Con l'espressione «formazione professionale continua» (o permanente) si intende ogni attività di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

La formazione continua è prevista nell'art. 11 della legge professionale e nell'art. 15 del codice deontologico forense («è dovere dell'avvocato curare costantemente la preparazione professionale »).

La legge stabilisce anche che spetta al C.N.F. determinare le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini

territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, «superando l'attuale sistema dei crediti formativi ».

La legge dispone ancora che sono esentati dall'obbligo (art. 11.2):

gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età,

i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo,

i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Uno specifico regolamento (reg. C.N.F. 16 luglio 2014, n. 6) è stato emanato per disciplinare analiticamente le modalità per adempiere all'obbligo prescritto.

Il dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

art.11. L.P. (formazione continua)

L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Il dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua.

art. 15 codice deontologico forense.

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

GESTIONE DENARO

Come deve essere gestito di denaro altrui?

art. 30 codice deontologico forense.

L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.

L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.

L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.

L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.

La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

IMPEGNO SOLENNE / GIURAMENTO.

Quale è l'impegno solenne che l'avvocato assume?

art. 8. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013)

Art. 8.(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

INCARICO - MANDATO

INCARICO - accettazione

Il rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico.

art. 11 codice deontologico forense.

L'avvocato è libero di accettare l'incarico.

Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.

L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

INCARICO – conferimento e accettazione

L'accettazione e conferimento dell'incarico.

art. 23 codice deontologico forense.

L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.

L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.

L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25.

L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.

L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.

L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.

La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

INCARICO / MANDATO - RINUNCIA

Come deve rinunciare al mandato?

art. 32 codice deontologico forense.

L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.

L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.

L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

INCARICO / MANDATO ADEMPIMENTO

Come l'avvocato deve adempiere al mandato?

art. 26 codice deontologico forense.

L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.

L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.

Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente

ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

INCARICO /MANDATO - ACCETTAZIONE

L'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico?

art. 14. L.P. (mandato professionale. sostituzioni e collaborazioni)

Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico.

Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione.

L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale.

Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

INCARICO CONTRO UNA PARTE GIÀ ASSISTITA

L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita?.

art. 68 codice deontologico forense -

L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

ASSUMERE INCARICHI CON EX-CLIENTI –

È possibile assumere incarichi contro ex-clienti?

L'assunzione di un incarico professionale contro una parte già assistita {ex cliente} è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza (art. 68 cod. deont.).

In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.

È comunque vietata l'assunzione di un incarico nei confronti di un coniuge, quando l'avvocato abbia in precedenza assistito entrambi i coniugi in controversie familiari.

INCOMPATIBILITÀ

Quali sono i casi specifici di incompatibilità previsti dalla legge professionale?

L'art. 18 della legge professionale prevede varie ipotesi di incompatibilità riconducibili sostanzialmente a quattro gruppi:

l'esercizio di altre professioni (o altre attività di lavoro autonomo), l'attività commerciale, l'assunzione di cariche societarie, l'attività subordinata.

La ratio delle scelte legislative è evidente: l'attività professionale non è una attività mercantile (onde è preclusa qualsiasi attività commerciale) e deve essere svolta con piena autonomia e indipendenza (onde devono essere escluse attività svolte in rapporto di subordinazione).

Non è ammissibile poi lo svolgimento contemporaneo di altre attività di lavoro autonomo o altre professioni, e così espressamente la professione di notaio (mentre in alcuni paesi le attività di avvocato e notaio non sono incompatibili tra di loro).

È peraltro consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro: in pratica sono le attività professionali che oggi vengono svolte in taluni casi dagli avvocati, senza che si siano mai posti problemi di incompatibilità.

Ulteriori eccezioni sono previste per i professori universitari e per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sussistano determinate condizioni.

Un avvocato può essere amministratore unico, amministratore delegato, presidente di una società di capitali?

La legge ha voluto chiarire una serie di situazioni che hanno determinato fino a oggi discussioni senza fine e soluzioni non sempre uniformi, essendo stato ritenuto per lo più incompatibile l'assunzione di cariche societarie quando fossero alle stesse connessi poteri gestori, e non quando fossero conferiti soltanto poteri rappresentativi.

Una distinzione abbastanza imprecisa, perché non sorretta da alcuna base normativa.

Per fugare ogni dubbio la legge ha ora lodevolmente posto questi principi (art. 18.1, lett. c):

anzitutto l'incompatibilità sussiste con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite. Occorre tuttavia, anche in tale caso, che l'attività svolta sia commerciale, non essendo sufficiente la forma societaria a determinare l'incompatibilità;

inoltre l'incompatibilità sussiste con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione (con esclusione quindi dell'ipotesi di presidente con soli poteri rappresentativi).

In ogni caso, l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività della società sia limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

INCOMPATIBILITÀ DEL PRATICANTE AVVOCATO

il praticante avvocato può rimanere iscritto nel registro dei praticanti anche se si trova in situazione di incompatibilità (ad esempio, svolge un'attività quale lavoratore dipendente)?

In passato il praticante poteva svolgere il tirocinio anche in situazione di incompatibilità, mentre il praticante avvocato con abilitazione al patrocinio non poteva in alcun modo ottenere l'abilitazione in tale caso.

Ora la legge ha disposto in generale che l'iscrizione al registro dei praticanti possa avvenire anche quando sia svolta contestualmente un'attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, «purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse» (41.4).

Ciò per risolvere anche una serie di casi che in passato avevano determinato differenti decisioni (ad esempio sull'incompatibilità o meno, ai fini della ammissione alla pratica forense, degli appartenenti all'arma dei carabinieri).

Si ritiene in questi casi che l'ammissione non sia convertito (per l'esistente dovere d'ufficio di segnalare e perseguire i reati).

La professione di avvocato è incompatibile con attività?

art. 18. L.P. (incompatibilità)

La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.

L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

La professione di avvocato è compatibile con alcune attività?

art. 19. L.P. (eccezioni alle norme sulla incompatibilità)

In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

L'avvocato ha il dovere di evitare incompatibilità?.

art. 6 codice deontologico forense

L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE DALL'ALBO - REISCRIZIONE

art. 17. L.P.

Quando un avvocato è cancellato dall'albo?

La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

- quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
- quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
- quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;

-per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

Quale è il procedimento di cancellazione?

Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata.

L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

L'interessato può presentare ricorso al consiglio nazionale forense nel termine di sessanta giorni dalla notificazione.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

L'avvocato cancellato può essere riscritto?

L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1.

Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche riscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 61.

Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il consiglio nazionale forense può provvedere in via sostitutiva.

Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al consiglio nazionale forense e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

art. 17. L.P.

Quando un praticante è cancellato dal registro?

La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

-se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

-dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

-nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

-dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

-automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art.17.(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irrepreensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

ISCRIZIONE ALBO

Quali sono le condizioni per iscrizione all'albo?

Quali le conseguenze se l'avvocato non rispetta l'obbligo di domicilio presso la circoscrizione del tribunale nel cui albo è iscritto?

Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è necessario (art. 17 l.p.f.):

- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea (fatte salve le disposizioni per gli stranieri);
- b) avere superato l'esame di abilitazione;
- c) avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine;
- d) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità;
- f) non essere sottoposto a esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- g) non avere riportato condanne per determinati reati;
- h) essere di condotta irreprensibile.

Secondo la legge professionale (art. 7 l.p.f.) l'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha il domicilio professionale.

Il domicilio coincide con il luogo in cui l'avvocato svolge la professione in modo prevalente.

La violazione di questo obbligo costituisce illecito disciplinare (art. 7.6).

ISCRIZIONE ALBO

È possibile esercitare un'attività professionale, ad esempio l'attività di avvocato, senza l'iscrizione all'albo?

In tale caso, possono esservi conseguenze disciplinari?

L'iscrizione all'albo è condizione essenziale per l'esercizio di una professione (art. 2229 c.c. e art. 2.3 l.p.f.), e la ratio di questa norma è evidente: si vuole proteggere non solo l'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione (spetta allo Stato concedere l'abilitazione alle varie professioni), ma anche l'interesse dei cittadini a ottenere specifiche prestazioni professionalmente qualificate.

Di fatto, l'attività svolta in mancanza di iscrizione ha gravi conseguenze penali e civili:

sotto il profilo penale, si configura il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) e di usurpazione di titolo (art. 498 c.p.);

sotto il profilo civile, la mancanza di iscrizione determina la nullità del contratto per mancanza di causa (art. 1418 c.c.), e quindi viene meno l'azione per il pagamento della

prestazione eseguita (art. 2231 c.c.) e sorge l'obbligo del risarcimento del danno (con il diritto di ripetizione a favore dell'altra parte per le somme già versate).

Nessuna conseguenza disciplinare, invece, può essere prospettata, per la ragione intuitiva che, non essendo il soggetto iscritto all'albo, non vi è alcuna competenza degli organi professionali per intervenire disciplinarmente (dal momento che tali organi possono giudicare soltanto i loro iscritti).

Ciò non toglie che una infrazione disciplinare possa essere riconosciuta, ad esempio, a carico di un avvocato in periodo di sospensione, oppure a carico di un avvocato che renda possibile o agevoli l'esercizio abusivo da parte di un soggetto che non sia iscritto all'albo o sia temporaneamente sospeso. In questi casi vi è una specifica violazione deontologica e quindi è possibile anche una sanzione disciplinare a carico dell'avvocato iscritto.

REQUISITI - ISCRIZIONE ALL'ALBO.

Quali sono i requisiti per l'iscrizione?

art. 17. L.P. (iscrizione e cancellazione)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art.17.(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- b) avere superato l'esame di abilitazione;
- c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;
- f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19 gennaio 2018, n. 348

E' domestica la giurisdizione sulle questioni in tema di iscrizione e permanenza nell'albo professionale. Sono devolute alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense, quale giudice speciale, tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, e relativi elenchi speciali e registri. Tale principio non subisce eccezione neppure qualora l'impugnato provvedimento venga censurato per asserita formazione del silenzio

assenso, non potendo la denuncia di tale vizio sradicare la competenza del predetto giudice speciale a favore di quella esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209 - 2

Cancellazione dall'albo del dipendente pubblico part time: manifestamente infondata la q/c della L. n. 339/2003 In tema di cancellazione dall'Albo per incompatibilità dell'avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in un albo) dell'incompatibilità con qualsiasi "impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario", non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. "diritti quesiti". Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamente nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l'applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell'albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell'art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede, nel contesto di un doppio regime di tutela, un adeguato periodo di "moratoria" per esercitare l'opzione tra l'impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l'ord. n. 91/09). Va pertanto ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 co.1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt.1 e 2 della Legge n. 330/05, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei...

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 206

Avvocati stabiliti: il rigetto della domanda di iscrizione presuppone l'audizione dell'interessato In materia di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti, il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo aver sentito l'interessato (art. 6 D.Lgs. 96/2001), quand'anche non ne abbia fatto richiesta (cfr. art. 17, comma 12, L. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo, cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito. Il predetto obbligo di audizione è soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l'audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l'interessato non si presenti. ..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 195

Avvocati stabiliti dalla Romania (Avocat): l'estinzione dell'impugnazione per rinuncia al ricorso La rinuncia all'impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso avverso la cancellazione dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti comunitari).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 196

Escluso il diritto a mantenere l'iscrizione all'albo effettuata in difetto dei presupposti di Legge La cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione all'albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito del professionista a mantenere l'iscrizione stessa (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale).

ISCRIZIONI DI DIRITTO

Che cosa sono le iscrizioni «di diritto»?

Il tema delle iscrizioni di diritto ha sempre suscitato discussioni, poiché è stato rilevato (giustamente) che la professionalità non può consentire iscrizioni di diritto e la qualità dell'attività si difende anche precludendo a estranei l'accesso agli albi.

In linea con questo indirizzo, la legge (art. 2.3) ha circoscritto l'ambito delle ipotesi, che sono ora ridotte a pochi casi.

Possono infatti essere iscritti all'albo degli avvocati:

a) i magistrati ordinari, militari, amministrativi o contabili, o gli avvocati dello Stato (che non abbiano avuto provvedimenti disciplinari della censura o più gravi).

Gli stessi peraltro nei successivi due anni non possono esercitare la professione nei circondari nei quali hanno svolto le funzioni negli ultimi quattro anni;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 2.(Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Omissis

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 135

Ai magistrati onorari non spetta l'iscrizione di diritto all'albo forense I casi in cui è possibile l'iscrizione di diritto all'Albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell'arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali sono eccezionali e insuscettibili di estensione analogica all'ipotesi dei magistrati onorari, che non sono infatti equiparabili ai "magistrati dell'ordine giudiziario" contemplati negli artt. 26, comma primo, lett. b), e 30, lett. f), del R.D.L. n. 1578 del 1933 ora art. 2 co. 3 L. n. 247/2012 (Nella specie, trattavasi di GOT). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2017, n. 135

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 117

Ordinamento professionale: *lex posterior generalis non derogat priori speciali* La disciplina dell'ordinamento professionale costituisce una legislazione speciale, che come tale non può essere derogata da una normativa generale successiva. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 117

Consiglio nazionale forense, 10 marzo 2017, n. 11 bis

Il COA di Bologna pone il seguente quesito: "Se la previsione dell'art. 2, n. 6 della legge n. 247/2012 consenta a qualsiasi "giurista d'impresa", anche se non iscritto all'ufficio legale di un ente pubblico o a maggioranza pubblica, di iscriversi all'Albo degli Avvocati, in deroga a quanto previsto dall'art. 18 della legge stessa". La risposta al quesito è nei seguenti termini. Va anzitutto precisato che le fattispecie "giuristi d'impresa" e "avvocati degli enti pubblici" devono essere tenute distinte in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina. I "giuristi d'impresa" sono

regolati dall'art. 2, c. 6, della L. P. al solo fine di consentire agli stessi l'esercizio dell'attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d'opera continuativa e coordinata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Lo status di "giurista d'impresa" non consente l'iscrizione all'albo degli avvocati stante l'incompatibilità di cui all'art. 18, lettera d). La deroga prevista dall'art. 2, c. 6, è pertanto limitata, come si è detto, all'attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro. Gli avvocati degli enti pubblici, figura assai diversa dai c.d. "giuristi d'impresa", con i quali non vanno confusi, sono assoggettati alla speciale disciplina dettata dall'art. 23 della L.P., per l'esame della quale – con specifico riferimento al profilo delle incompatibilità – si rinvia al recente parere dell'ufficio studi del 28.2.17, ai pareri di questa Commissione (ad es. nn. 56 e 61 del 2016) e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ad es., SS. UU., sent. n. 19547/10) e del CNF (ad es., sentt....

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI AL COLLEGA.

E' obbligato a dare istruzioni e informazioni al collega.
art. 47 codice deontologico forense.

Articolo vigente

Art. 47 - Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.
2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.
3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MAGISTRATI – RAPPORTI CON

Come devono essere i rapporti con i magistrati?
art. 53 codice deontologico forense

articolo vigente

Art. 53 - Rapporti con i magistrati

1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.
4. L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti.
5. L'Avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 84

Onori ed oneri del munus defensionale: i limiti deontologici all'espressione del dissenso L'avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino. Conseguentemente, non può ritenersi deontologicamente corretto affidare ad una campagna mediatica contestazioni circa l'operato di un giudice criticandone le doti professionali e censurandone la caratura etica nonché la capacità di giudizio, con un'animosità polemica venata di inutile sarcasmo e volgare ironia sui difetti fisici altrui (Nel caso di specie, le espressioni offensive erano contenute in una lettera aperta indirizzata a tutti gli avvocati del Foro e riguardavano il Ministro della Giustizia e diversi magistrati del Tribunale, sui quali ultimi peraltro i locali rappresentanti istituzionali dell'avvocatura non avevano manifestato alcuna doglianza. Nonostante la condanna in sede penale ad un anno e sei mesi con pena sospesa, il Consiglio territoriale assolveva disciplinarmente il professionista, ritenuto "attento conoscitore ed osservatore da oltre un trentennio delle vicende giudiziarie", le cui riflessioni erano state semplicemente "espresse con notevole verve, estro, sarcasmo e pervase da un fortissimo e spiccatissimo spirito critico e satirico". La decisione disciplinare veniva impugnata dalla Procura Generale al CNF, il quale, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso e ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 84...

Consiglio nazionale forense, 28 aprile 2017, n. 24

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: "Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli "incarichi giudiziari", debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l'avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell'eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la

nomina non consentita è quella funzionale all'amministrazione della giustizia". La risposta al quesito è nei seguenti termini. Il comma 10 dell'art. 28 della L. 247/2012 dispone testualmente, nella sua ultima parte, che "ai componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario". Per incarichi giudiziari si devono intendere quelli in cui l'avvocato operi quale ausiliario del giudice (ad esempio curatore fallimentare, curatore dell'eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). Restano pertanto esclusi dall'incompatibilità gli incarichi che si sostanziano in oneri assegnati all'avvocato per lo svolgimento di compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell'attività (amministratore di sostegno, tutore di minori stranieri non accompagnati, ecc.). Consiglio nazionale forense, 28 aprile 2017, n. 24...

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 marzo 2017, n. 22

I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, fuori della stanza del Giudice ed alla presenza di numerosi avvocati ad altissimo tono di voce a commento della decisione assunta dall'anzidetto Magistrato in merito ad alcune istanze istruttorie, imprecava e proferiva le seguenti espressioni: "mi ha rigettato la domanda riconvenzionale... sono pazzi" e, nelle medesime circostanze, mentre scendeva le scale: "questa è una latrina, vogliono far fallire le aziende". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 marzo 2017, n. 22 ...

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 luglio 2015, n. 100...

I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto (reciproco) I rapporti con i Magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni (Nel caso di specie, nel corso di una prova testimoniale che si assumeva dinanzi al GdP, l'avvocato si alzava di scatto dal proprio posto, battendo ripetutamente i pugni sul tavolo, e proferendo con tono molto alto la frase "porca miseria adesso basta". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

MEDIATORE - AVVOCATO

Quali sono gli obblighi dell'avvocato mediatore?

art. 62 codice deontologico forense.

articolo vigente

Art. 62 - Mediazione

1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

6. La violazione dei doveri e divieti di cui al primo e al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 2, 4, 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Mediazione - Partecipazione alle riunioni – incontri - Consiglio Nazionale Forense, 12 luglio 2017, n. 55

Il COA di Bologna chiede di sapere se la partecipazione alle riunioni – incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale. (Quesito n. 287, COA di Bologna) La risposta è nei seguenti termini. L'art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che: "Il consiglio dell'ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività..." D'altro canto, l'art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che: "Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici". Sottolinea la Commissione l'importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a

condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua...

Lazio Roma Sentenza n. 3989 del 1 aprile 2016

annullamento dell'art. 14-bis del Decreto del Ministro della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180 così come introdotto dall'art. 6 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 139/2014 - La norma espunta si occupa di disciplinare direttamente l'incompatibilità ed i conflitti di interesse del singolo mediatore - TAR Lazio Roma Sentenza n. 3989 del 1 aprile 2016 Decreto ministeriale 10 ottobre 2010, n. 180 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.(testo con le modifiche apportate dal d.m. giustizia 6 luglio 2011, n. 145 e dal D.M. giustizia 4 agosto 2014, n. 139) omissis Art. 14 bis Incompatibilità e conflitti di interesse (1)1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere...

Tar Lazio, sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016

Mediatore e avvocato: incompatibilità e conflitto di interesse L'art. 14 bis d.m. n. 180/2010(*) è illegittimo per eccesso di potere. Tar Lazio, Sez. I (pres. Volpe, rel. Correale), sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016(*) "Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali...

Come ascoltare il minore.
art. 56 codice deontologico forense.

articolo vigente

Art. 56 - Ascolto del minore

1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse controversie.
3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa del reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

ORDINE FORENSE

Articolazione e costituzione ordine circondariale

Da chi è costituito l'ordine forense?
Come si articola l'ordine forense?
art. 24. L.P. (l'ordine forense)

TITOLO III ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I L'ORDINE FORENSE

Art. 24. (L'ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

ORGANI dell'ORDINE CIRCONDARIALE.

Quali sono gli organi dell'ordine circondariale?

art. 26. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Capo II ORDINE CIRCONDARIALE

Art. 26.(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto)

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

DOVE E' COSTITUITO l'ORDINE CIRCONDARIALE.

Dove è costituito l'ordine circondariale forense?

art. 25. L.P

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Capo II ORDINE CIRCONDARIALE

Art. 25.(L'ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.

ORGANI DI INFORMAZIONE – RAPPORTI CON

doveri nei rapporti con gli organi di informazione.

art. 18 codice deontologico forense.

Art. 18 - Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

Art. 57 - Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.
3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2014, n. 39

Vietato ingenerare confusione tra le "materie di attività prevalente" e le "specializzazioni professionali"

L'avvocato può indicare i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l'affermazione di una propria "specializzazione" presuppone l'ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario

(Nel caso di specie, in un'intervista pubblicata da un quotidiano, l'incolpato aveva dichiarato "il mio studio è specializzato in responsabilità medica ed ospedaliera,

famiglia, casa e contratti, infortunistica stradale, consulenza alle aziende, immigrazione, recupero credito e consulenza bancaria", senza tuttavia essere in possesso dei relativi diplomi universitari, ed invocando l'uso atecnico del termine "specializzato". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

OSSERVATORIO PERMANENTE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE

Che cos'è?

L'Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione è una struttura prevista dalla legge professionale (art. 35.1, lett. r), disciplinata con il Regolamento emanato dal C.N.F. 13 dicembre 2013, n. 4.

Lo scopo dell'Osservatorio è quello di raccogliere dati ed elaborare proposte per una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali e della giustizia.

L'Osservatorio è organo del C.N.F.; è presieduto dal presidente del C.N.F., con un Consiglio direttivo (composto sostanzialmente dai componenti dello stesso Consiglio nazionale, integrato da rappresentanti di istituzioni) e un Comitato consultivo.

Gradualmente saranno costituiti Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine distrettuali e presso i Consigli dell'ordine circondariali.

L'Osservatorio si propone di rivolgere una particolare attenzione alla situazione del sistema penale e delle carceri, per la realizzazione del giusto processo e la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali.

POTESTÀ DISCIPLINARE.

A chi spetta la potestà disciplinare?

art. 21 codice deontologico forense

Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

RESPONSABILITÀ - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

È possibile che uno stesso fatto (ad esempio, l'omessa proposizione di un atto d'appello) determini una responsabilità sotto profili diversi (civile, penale e disciplinare)?

È senz'altro possibile, perché il fatto viene giudicato sulla base di una pluralità di norme che fanno parte di ordinamenti diversi (secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici).

Ed invero, nell'ambito delle nonne civili, se l'avvocato abbia ommesso di proporre l'appello (per il quale aveva ricevuto l'incarico), consentendo alla sentenza di primo grado di passare in giudicato, la parte assistita potrà agire in giudizio contro l'avvocato per ottenere il risarcimento del danno (e dovrà dimostrare in tal caso l'esistenza del fatto e dell'evento, il nesso causale e il danno).

Lo stesso fatto (omissione della proposizione di un atto di appello) può determinare anche una responsabilità penale (ad esempio, per patrocinio infedele), se l'omissione è stata dolosa.

Infine, la stessa mancanza può determinare una responsabilità disciplinare se si dimostra che l'omissione si è realizzata con incuria e negligenza nella conduzione della lite e nella informativa della parte assistita.

FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

In quali fasi si articola il procedimento disciplinare davanti al Consiglio distrettuale di disciplina ?

In sintesi il procedimento disciplinare si articola in tre fasi:

una fase preliminare (la notizia dell'illecito e l'istruttoria pre-procedimentale),

la formulazione del capo di incolpazione e la citazione a giudizio,

il dibattimento e la decisione.

La fase preliminare inizia con la presentazione di un esposto e la comunicazione dello stesso all'iscritto e al Consiglio distrettuale di disciplina (Consiglio distrettuale di disciplina).

Ricevuti gli atti, il presidente del Consiglio distrettuale di disciplina iscrive la notizia dell'illecito e il nome dell'iscritto in un registro riservato (art. 58.1), salvo che l'esposto sia manifestamente infondato e quindi il presidente ne richieda l'archiviazione.

Con la comunicazione dell'iscrizione nel registro si interrompe il termine della prescrizione (che è fissata dall'art. 56 in sei anni).

Iscritto l'incolpato nel registro, il presidente del Consiglio distrettuale di disciplina designa la commissione e nomina il consigliere istruttore che è il responsabile del procedimento, il quale procede all'istruttoria comunicando all'incolpato l'avvio di tale fase e invitando lo stesso a fornire osservazioni scritte entro trenta giorni.

Il consigliere istruttore (che deve essere iscritto a un albo diverso da quello dell'avvocato contro cui si procede) provvede a ogni accertamento istruttorio nel termine di sei mesi dalla iscrizione della notizia dell'illecito disciplinare (art. 58.2).

Conclusa questa istruttoria pre-procedimentale il consigliere istruttore propone al Consiglio distrettuale di disciplina la richiesta di approvazione del capo di incolpazione (o di archiviazione).

Il capo di incolpazione deliberato dal Consiglio distrettuale di disciplina è comunicato all'incolpato con indicazione dei termini per depositare memorie e comparire avanti il consigliere istruttore.

La comunicazione del capo di incolpazione è l'atto più importante perché essa costituisce l'apertura del procedimento disciplinare.

Decorso il termine per gli atti difensivi viene disposto il rinvio a giudizio dell'incolpato e fissata l'udienza per il dibattimento e la decisione.

POTERE DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

A chi appartiene il potere disciplinare?

art. 50. L.P. (consigli distrettuali di disciplina)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

TITOLO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I NORME GENERALI

ARTICOLO

Art. 50.(Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è

pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

NOTIZIA DEL FATTO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

procedimento disciplinare e notizia del fatto.

art. 51. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

ARTICOLO

Art. 51.(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

- a) è esercitata l'azione penale;
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207

Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

Il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa.

Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 102

Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.

CONTENUTO DECISIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Il contenuto della decisione.

art. 52. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 52.(Contenuto della decisione)

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

PROCESSO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Quale è il rapporto con il processo penale?

art. 54. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 54.(Rapporto con il processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 143

La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale

La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l'azione penale nei modi di cui all'art. 405 c.p.p. con la formulazione dell'imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari.

RIAPERTURA DELPROCEDIMENTO DISCIPLINARE

riapertura del procedimento

art. 55. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

ARTICOLO

Art. 55.(Riapertura del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61

La delibera di apertura del procedimento interrompe la prescrizione anche se non notificata

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 51 r.d.l. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), e' interrotto -ed inizia quindi a decorrere ex novo- dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (come la delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato), a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volonta` di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista.

PRESCRIZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

prescrizione dell'azione disciplinare

art. 56. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 56.(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 30999 del 27 dicembre 2017

L'istanza di sospensione delle sentenze CNF può essere contenuta nello stesso ricorso per Cassazione L'istanza di sospensione delle sentenze del Consiglio Nazionale Forense non deve necessariamente essere proposta in via autonoma rispetto al ricorso per Cassazione, ben potendo essere in esso contenuta, purché abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, ex art. 36, co. 6, L. n. 247/2012, già art. 56, co. 4, RDL n. 1578/1933.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 175

Procedimento disciplinare: l'interruzione della prescrizione ha effetto permanente solo in sede giurisdizionale Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l'interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l'interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell'udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito e successiva notifica all'incolpato della decisione stessa..

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016

Fatti costituenti reato: la prescrizione dell'azione disciplinare prima dell'esercizio dell'azione penale Il principio secondo cui, per fatti deontologicamente rilevanti

costituenti anche reato, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, opera nel solo caso in cui il procedimento disciplinare sia stato aperto e il termine stesso non sia maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o della formulazione di una imputazione, non potendosi perciò ritenere del tutto irrilevante il periodo tra la commissione del fatto e l'instaurarsi del procedimento penale...

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 152

La delibera di apertura del procedimento interrompe la prescrizione anche se non notificata Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare si interrompe a seguito della notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato; tali atti devono ritenersi idonei a determinare l'effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere...

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 152

Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n....

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 155

Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato Il dies a quo per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.

CANCELLAZIONE ALBO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

divieto di cancellazione

art. 57. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

ARTICOLO

Art. 57.(Divieto di cancellazione)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 123 - 2

Il divieto di cancellazione dall'albo dal momento dell'invio degli atti al CDD E' manifestamente infondata, per asserito contrasto con gli artt. 3, 13, 16 e 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 L. n. 247/2012 (già art. 37, co. 8, RDL n. 1578/1933) nella parte in cui vieta la cancellazione dall'albo (ed il trasferimento presso altro COA) del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, stante la ragionevolezza delle esigenze sottese alla norma stessa, la quale infatti, oltre a non comportare alcuna limitazione all'esercizio dell'attività professionale in Italia e all'estero, ha da un lato la finalità di vietare che il COA possa fare ricorso alla cancellazione come misura di autotutela nei confronti degli iscritti e, dall'altro lato, di tutelare la credibilità dell'ordine professionale e di non sottrarre l'iscritto al controllo del COA che ha in custodia l'albo. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 123 ..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 123

Dall'invio degli atti al CDD, vietato cancellarsi dall'albo o trasferirsi presso altro COA Il divieto di cancellazione dall'albo del professionista sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 57 L. n. 247/2012 e 13 Reg. CNF n. 2/2014) opera anche nell'ipotesi di domanda di mobilità avanzata dall'avvocato nei cui confronti il COA ha inviato gli atti al consiglio di disciplina, atteso che il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall'albo, e cioè con un atto che, nell'ipotesi in esame, la legge vieta di adottare..

Consiglio nazionale forense, 24 maggio 2017, n. 35

Il COA di Roma chiede di sapere se possa procedersi alla cancellazione dall'Albo di un iscritto che, pur ancora soggetto a procedimento disciplinare dinanzi al locale Consiglio distrettuale di disciplina, abbia ottenuto per il medesimo fatto sentenza di assoluzione da parte del Tribunale penale. (Quesito n. 273, COA di Roma)

Ritiene la Commissione che dispieghi piena efficacia, nella specie, il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, ribadito dall'art. 57 della legge n. 247/12. Permane infatti, pure a seguito della sentenza di assoluzione in sede penale, l'interesse del CDD ad accertare la rilevanza disciplinare delle condotte che, come insegna la giurisprudenza di questo Consiglio, non è esclusa per il sol fatto dell'intervenuta assoluzione in sede penale. Se è infatti pacifico che "la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla eventuale sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" (così, tra le molte, CNF, sent. n. 72/14), solo l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" esclude la responsabilità disciplinare; anche in questo caso, tuttavia, è pur sempre necessario che l'insussistenza della responsabilità venga dichiarata dall'organo procedente.

Nelle altre ipotesi, come noto, resta nella competenza dell'organo disciplinare "verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile" (così CNF n. 80/2013).

Consiglio nazionale forense, 28 aprile 2017, n. 23

Il Coa di Roma formula il seguente quesito: "Si valuti se un avvocato che abbia pratiche disciplinari pendenti davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina della propria regione, possa richiedere ed ottenere il trasferimento ad altro Ordine del Distretto della Corte d'Appello, anche se ciò rischi di incidere sulla terzietà e composizione del Collegio giudicante, creando i presupposti per eventuali incompatibilità con uno di componenti".

La risposta è nei seguenti termini:

Ai sensi dell'art. 57 della L. 247/2012 "durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo". Pur essendo il trasferimento provvedimento diverso dalla cancellazione, deve ritenersi che il divieto posto dalla disposizione testè richiamata operi anche nell'ipotesi di domanda di mobilità avanzata dall'avvocato nei cui confronti il COA ha inviato gli atti al consiglio di disciplina, atteso che il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall'albo, e cioè con un atto che, nell'ipotesi in esame, la legge vieta di adottare. Siffatta conclusione trova conferma nella formula della disposizione che fissa l'operatività del divieto di cancellazione al momento dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina da parte del COA, così privando

quest'ultimo, a far data da detto invio, del potere di deliberare la cancellazione dall'albo del proprio iscritto.

FASE ISTRUTTORIA PRE-PROCEDIMENTALE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale

art. 58. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 58.(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.
2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018

La c.d. immunità giudiziale non scrimina l'illecito deontologico L'esimente di cui all'art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti -nell'autonomia riconosciuta dall'Ordinamento per la definizione dell'illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua eventuale non punibilità o liceità penale (o civile) e sussiste in ogni ipotesi di violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza

(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).

.

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017

Il sindacato della Cassazione sugli illeciti disciplinari atipici o a forma libera individuati dal giudice della deontologia Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa al giudice della deontologia, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.

(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito – sentenza del 25 luglio 2016, n. 231)

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194

L'illecito disciplinare prescinde dalla produzione concreta di un danno risarcibile Sul piano disciplinare a nulla rileva il fatto che le condotte deontologicamente scorrette non abbiano provocato un pregiudizio al cliente, atteso che i doveri gravanti sul professionista prescindono dalla produzione del danno, attenendo all'onorabilità ed al rispetto che gli iscritti devono a se stessi ed alla classe alla quale appartengono.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 197

L'avvocato non deve agevolare l'esercizio abusivo della professione da parte di terzi Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o comunque consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici

(Nel caso di specie, il professionista aveva agevolato e reso possibile al proprio impiegato la gestione di intere fasi extraprocessuali, mantenendo rapporti diretti con i clienti, fornendo agli stessi pareri professionali e agendo, in pratica, come avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Le regole del procedimento disciplinare

art. 59. L.P.

Capo II PROCEDIMENTO

Art. 59.(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

- 1) le generalità dell'incolpato;
 - 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
 - 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
 - 4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
 - 5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
 - 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
- e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
- f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;
- g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
- h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
- i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017

La discrezionalità del giudice disciplinare in sede di istruttoria

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito – sentenza del 25 luglio 2016, n. 231)..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 dicembre 2017, n. 219

Il procedimento disciplinare avanti al CNF non è un giudizio di secondo grado in senso stretto

Il procedimento che si instaura avanti al CNF con l'impugnazione della decisione disciplinare del Consiglio territoriale non costituisce giudizio di secondo grado in senso stretto ai fini dell'art. 342 cpc, né trova applicazione il c.d. principio dell'autosufficienza del ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto decidibile nel merito il ricorso, pur a fronte della richiesta di inammissibilità avanzata in via principale dal P.G. per genericità dei motivi di appello).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 213

Legittimo impedimento: la prova documentale dell'impedimento (assoluto) a comparire non ammette equipollenti

Chi intenda chiedere il rinvio dell'udienza disciplinare ha l'onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all'esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, a nulla rilevando peraltro eventuali informazioni pervenute aliunde al Giudice della deontologia.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 202

Il principio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio" vale anche in sede disciplinare. Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, così da superare la presunzione di non colpevolezza.

SOSPENSIONE CAUTELARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La sospensione cautelare

art. 60. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

ARTICOLO

Art. 60.(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché vi dia esecuzione.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 215

Sospensione cautelare: l'impugnazione tardiva è inammissibile E' inammissibile in quanto tardivo l'appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione cautelare ex art. 60, comma 6, della legge 247/12), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge..

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 - 5

Sospensione cautelare: la nuova disciplina opera anche per fatti precedenti al 2015 A far data dal 2 gennaio 2015, si sono realizzate tutte le premesse fattuali e logico/giuridiche ai fini dell'applicabilità della sospensione cautelare ex art. 60 L. n. 247/12, ovvero sia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), sicché non trova più applicazione l'art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933, neppure con riferimento a fatti precedenti ovvero commessi nella vigenza di tale ultima norma (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23)...

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 - 4

Il cumulo della "vecchia" e della "nuova" sospensione cautelare In considerazione dei rispettivi diversi presupposti, l'eventuale sospensione cautelare disposta ai sensi

dell'art. 43 RDL n. 1578/1933 non impedisce la successiva applicazione della sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 60 L. n. 247/2012, che non costituisce pertanto bis in idem, dovendosi esclusivamente cumulare i due periodi di sospensione ai fini del computo della durata massima stabilita dalla nuova disciplina. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 ...

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 - 3

La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo precauzionale, col quale si intende tutelare il decoro e la dignità della classe forense

(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23..

IMPUGNAZIONE DECISIONI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le Impugnazioni delle decisioni

art. 61. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

ARTICOLO

Art. 61.(Impugnazioni)

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 30992 del 27 dicembre 2017

Impugnazione al CNF a mezzo posta: opera il principio di c.d. scissione degli effetti

Nel caso in cui l'impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo posta (cartacea o PEC), è sufficiente che l'atto stesso sia spedito entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, già art. 50 RDL n. 1578/1933)...

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 dicembre 2017, n. 217 - 2

Inammissibile l'impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E' inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l'impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva dispensato l'abogado dalla prova attitudinale)..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 dicembre 2017, n. 217

Inammissibile l'impugnazione proposta a mezzo email (ordinaria)

L'impugnazione delle decisioni dei Consigli territoriali può proporsi anche a mezzo posta elettronica, purché certificata, giacché quella ordinaria è inidonea -sia dal punto di vista legale, sia da quello intrinseco- a dare certezza della avvenuta notifica e della data in cui questa è stata effettuata.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209

Anche la revocazione delle sentenze CNF è possibile solo per errore di fatto

L'errore di fatto, eccepibile anche dinanzi al CNF attraverso il ricorso per revocazione (art. 395 cpc e ss.), consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o documenti di causa e che non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'eventuale accoglimento del ricorso per revocazione, impone di affrontare nel merito le questioni sottoposte dall'attenzione del Consiglio, con il ricorso originario e riproposte nel ricorso per revocazione.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 210

L'avvocato sospeso, radiato o cancellato dall'albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

E' inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall'albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie trattavasi di sospensione "amministrativa" a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi ex art. 17 L. 20/09/1980 n. 576)..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 212

L'impugnazione tardiva è inammissibile

E' inammissibile in quanto tardivo l'appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

ESECUZIONE DECISIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

la esecuzione della decisione.

art. 62. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

ARTICOLO

Art. 62.(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.
4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli

invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

PUBBLICITÀ INFORMATIVA.

È consentita all'avvocato la pubblicità informativa

art. 10. L.P. (informazioni sull'esercizio della professione)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 10.(Informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208

I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull'attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'Ordinamento affidata al potere – dovere dell'ordine professionale..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208

I limiti deontologici alle informazioni sull'attività professionale

Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che prevedono la possibilità di dare informazioni sull'attività professionale, non consente una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell'affidamento della collettività

(Nel caso di specie, l'avvocato aveva pubblicizzato nel quotidiano cittadino ed in alcuni manifesti murali informazioni sulla propria attività professionale, affermando che il suo studio legale si occupava di infortunistica stradale “seriamente”, senza “spese di istruttoria” e con “totale supporto in ogni fase del procedimento”, lasciando così...

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 203

Informazione professionale: vietato recapitare brochure pubblicitarie al domicilio dei destinatari potenziali clienti

La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale

(Nel caso di specie, il professionista aveva pubblicizzato il proprio studio con offerta di prestazioni professionali, mediante volantini distribuiti in un condominio composto da circa cento unità).

RAPPORTI CON I TERZI.

art. 63 codice deontologico forense.

TITOLO V - RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

Art. 63 - Rapporti con i terzi

1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 febbraio 2014, n. 11

La rilevanza disciplinare dell'inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi -

Anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, l'avvocato deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi, adempiendo alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

(Nel caso di specie, il professionista aveva omissso il versamento del canone di locazione, rendendosi difficilmente reperibile pur dopo aver raggiunto un accordo transattivo poi disatteso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due).

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE.

art. 70 codice deontologico forense.

Art. 70 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.
2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.
4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni Forensi.
5. L'Avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.
6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Consiglio Nazionale Forense sentenza del 23 luglio 2015, n. 119

La mancata risposta dell'avvocato all'invito del COA di fornire chiarimenti
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il C.O.A. che gliene faccia richiesta per l'attuazione di finalità istituzionali, quali l'attività disciplinare, sicché, il professionista che sia invitato a fornire notizie o chiarimenti è tenuto a riscontrare l'invito pur nelle ipotesi di contemporanea pendenza di indagine penale per gli stessi fatti, potendosi limitare ad una semplice negazione, ovvero affermazione di impossibilità di riscontro per non incorrere in una violazione del dovere di verità, giacché il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l'incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto.

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere 18 novembre 2015, n. 114

iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori

Con richiesta in data 20.10.15 il COA di Cosenza sollecita il parere del CNF in ordine alla richiesta di iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori di un avvocato iscritto all'Ordine dal 26.2.1998 al 15.2.2010 e quindi soggetto a provvedimento di sospensione cautelare dal 16.2.10 al 10.11.14, allorché gli è stata revocata.

Di fatto ci si chiede se il periodo di 12 anni di esercizio della professione debba essere continuativo o se possano essere cumulati due periodi intervallati da mancato esercizio della professione per sospensione cautelare.

Si osserva che:

– il 2° comma dell'art. 33 R.D.L. 1578/1933 e successive modifiche prevede l'esercizio della professione per almeno 12 anni, senza porre alcun vincolo di continuità;

– la legge n. 247/2012 (art. 22 comma 4) precisa che coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa, nel triennio successivo alla sua entrata in vigore (e quindi entro il 2.2.16)[*] possono chiedere l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

Appare evidente, dal combinato disposto delle norme succitate, come la sospensione cautelare, da un verso, non possa tradursi in un motivo di cancellazione e, dall'altro, possa produrre il solo effetto di sospendere i termini, ma non di annullare o vanificare i diritti acquisiti.

Si ritiene pertanto che la sospensione comminata, determini la sospensione del periodo di 12 anni richiesto per la iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio avanti alla Giurisdizioni superiori, ma non vanifichi l'anzianità maturata.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 57

Ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico, l'avvocato non ha (più) l'obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese al COA, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all'invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell'autorità.

Illecito disciplinare

art. 20 codice deontologico forense

Art. 20 - Responsabilità disciplinare

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.

1) Come modificato dal Consiglio Nazionale Forense - Modifiche al codice deontologico forense (18A02607) (GU n.86 del 13-4-2018)

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207

Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

Il nuovo sistema deontologico forense - governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.) - è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE.

norme deontologiche e ambito di applicazione.

art. 2 codice deontologico forense

Art. 2 - Norme deontologiche e ambito di applicazione

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

responsabilità disciplinare della società.

art. 8 codice deontologico forense

Art. 8 - Responsabilità disciplinare della società

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti.

art. 7 codice deontologico forense

Art. 7 - Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti

1. L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 184

La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 ncdf).

.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49

La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 ncdf). (Nel caso di specie, trattavasi di missiva inviata direttamente alla controparte assistita da legale, in ipotesi estranee a quelle consentite dall'art. 41 ncdf, ma il professionista aveva invocato un esonero di responsabilità disciplinare asserendo che, di fatto, la pratica era seguita da un suo collega di studio).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49

Responsabilità disciplinare: la mera "culpa in vigilando" non esclude la sussistenza dell'elemento psicologico

La responsabilità del professionista ai fini dell'addebito dell'infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omissivo, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all'obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti.

Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto...

volontarietà dell'azione.

art. 4 codice deontologico forense

art. 4 - volontarietà dell'azione

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207

Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità. Il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa.

Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

REVISORI DEI CONTI NEGLI ORDINI

Il collegio dei revisori

Art. 31. L.P.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 31.(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

SANZIONI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Quali sono le sanzioni disciplinari?

art. 53. L.P.

ART. XX CODICE DEONTOLOGICO

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 53.(Sanzioni)

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 78

Le sole (e mere) dichiarazioni dell'esponente non bastano a ritenere provato l'addebito. L'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda ancorché sentiti a dibattimento come testimoni, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 81

La contestazione dell'addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate. La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all'incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e/o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 66

Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa La difformità tra contestato e pronunziato si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 74

Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non viola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (Nel caso di specie, il ricorrente eccepiva l’asserita nullità della decisione impugnata e del relativo procedimento disciplinare per violazione del principio del ne bis in idem, anche in correlazione con l’art. 4 del protocollo n. 7 C.E.D.U., poiché gli era stata già inflitta, in sede penale, la pena accessoria della sospensione per tre anni ed otto mesi dell’esercizio della professione di avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 44

La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 13

Sanzione disciplinare: il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità Il procedimento disciplinare deve ritenersi validamente radicato anche se non sia stato previamente esperito un tentativo di conciliazione, in quanto nessuna norma dell'ordinamento professionale ne impone il previo svolgimento quale condizione di legittimità del successivo avvio della fase disciplinare (Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita nullità della decisione disciplinare perché non preceduta da un tentativo di bonaria composizione della lite. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'eccezione). ..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 11

L'avvertimento non è una semplice misura correttiva sfornita di carattere sanzionatorio L'avvertimento costituisce una pena disciplinare e non una semplice misura correttiva sfornita di carattere sanzionatorio. Pertanto, la decisione che la irroga, come qualsiasi altra decisione disciplinare, deve essere notificata sia ai fini della comunicazione formale del provvedimento che per la decorrenza del termine di impugnazione. La lettera del Presidente, ex art. 40 R.D.L. n. 1578/1933 (applicabile "ratione temporis") è, invece, una modalità dell'avvertimento e andrà inoltrata allorché il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l'asserita nullità della decisione disciplinare in quanto -in thesi- ai sensi dell'art. 40 R.D.L. cit., la sanzione dell'avvertimento avrebbe dovuto essergli irrogata mercè lettera del Presidente e non con la sentenza collegiale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'eccezione). ..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 13

Le sole (e mere) dichiarazioni dell'esponente non bastano a ritenere provato l'addebito L'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda ancorché sentiti a dibattimento come testi, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 406

La contestazione dell'addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all'incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti

diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa..

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 375

La mancata indicazione dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all'offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l'annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all'eventuale carenza motivazionale il giudice d'appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

SANZIONI DISCIPLINARI

Quali sono le sanzioni disciplinari?

Le sanzioni da applicare sono stabilite dalla legge professionale (artt. 52 e 53) e sono l'avvertimento, la censura, la sospensione e la radiazione dall'albo.

In particolare:

l'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è dato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che non vi saranno altre infrazioni;

la censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

la sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato, per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni, e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

la radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'esercizio della professione (si ricordi che l'art. 2.3 stabilisce che nessuno può esercitare la professione se non sia iscritto nell'albo professionale).

La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

A queste sanzioni deve aggiungersi la sospensione cautelare.

Non ha carattere di sanzione disciplinare, invece, il richiamo verbale che può essere dato nel caso di infrazioni lievi e scusabili (art. 52 l.p.f.).

art. 22 codice deontologico forense.

Art. 22 - Sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a. Avvertimento: consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni.
- b. Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
- c. Sospensione: consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
- d. Radiazione: consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.

2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:

- a. fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell'avvertimento;
- b. fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
- c. fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;
- d. fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:

- a. all'avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;

- b. alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;
 - c. alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre anni.
4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 213

Favor rei: la valutazione (in concreto) non deve limitarsi alla sola sanzione edittale

Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato (art. 65, co. 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 91

L'illecito disciplinare "atipico"

Il codice deontologico forense è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell'incolpazione vengono validamente affidati a concetti diffusi (id est principi), generalmente compresi nella collettività in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti.

Il nuovo Codice Deontologico Forense è infatti informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata e tassativa.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 87

Favor rei: la valutazione (in concreto) non deve limitarsi alla sola sanzione edittale

Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato (art. 65, co. 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf

(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la sanzione è stata determinata in concreto applicando il codice deontologico vigente all'epoca di realizzazione dell'illecito disciplinare, poiché più favorevole rispetto alla pena aggravata altrimenti applicabile secondo l'attuale previsione codicistica).

SEGRETO PROFESSIONALE

Quali sono le norme che tutelano il segreto professionale. In quali casi può essere derogato?

La legge professionale (art. 6) impone all'avvocato e ai suoi collaboratori la rigorosa osservanza del segreto e il massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nello svolgimento dell'attività professionale.

La legge ribadisce anche la facoltà per l'avvocato e i suoi collaboratori di astenersi dal deporre sulle circostanze conosciute nell'ambito dell'attività svolta.

La violazione del segreto costituisce illecito disciplinare.

La tutela del segreto è assicurata anche dalla legge penale (art. 622 c.p.), poiché il segreto è una componente fondamentale dell'attività professionale dell'avvocato.

Senza segreto, infatti, non esisterebbe neppure la professione di avvocato, per intuitive ragioni.

Analitiche disposizioni sono contenute nel codice deontologico per assicurare la protezione del segreto dell'avvocato e dei suoi collaboratori.

Soltanto in alcuni casi è consentita una eccezione alla regola generale.

In particolare l'avvocato non è tenuto al segreto quando ciò sia necessario nell'ambito dell'attività di difesa o quando vi sia una controversia tra l'avvocato e la parte assistita.

Ancora, l'avvocato può rivelare il segreto che gli sia stato confidato dal suo assistito, quando non si tratti di una condotta già realizzata, ma di una condotta futura.

In altre parole, qualora la parte assistita dichiari all'avvocato (non di aver commesso un reato, ma) che intende commettere un reato, l'avvocato non è tenuto al segreto.

Nella comparazione degli interessi, infatti, tra la tutela del segreto e la difesa della persona (quando il male minacciato attenga appunto a una persona), deve prevalere quest'ultima e l'avvocato è quindi svincolato dal segreto e può divulgare quanto appreso, per impedire l'evento.

Il segreto professionale

art. 6. L.P.

L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze

apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

riserbo e segreto professionale.

art. 28 codice deontologico forense

Art. 28 - Riserbo e segreto professionale

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;

b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;

c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;

d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e nei casi in cui la violazione attenga al segreto

professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177 - 2

La corrispondenza tra colleghi dichiarata “riservata” non può essere prodotta (né riferita) in giudizio a prescindere dal suo contenuto

L'art. 28 del Codice Deontologico vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell'ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente (quale che ne sia il contenuto).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2013, n. 130

La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato – cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell'oggetto del mandato difensivo

(Nel caso di specie, a seguito del suicidio del proprio assistito, al malcelato fine di farsi pubblicità, il professionista rilasciava a diversi quotidiani nazionali alcune dichiarazioni relative al citato rapporto professionale, senza il consenso ma anzi con l'espresso dissenso dei familiari del cliente stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell'avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 84

Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 84

Il dovere di riservatezza dell'avvocato è posto esclusivamente a tutela della sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella della controparte

(Nel caso di specie, l'avvocato veniva sanzionato dall'ordine di appartenenza perché, in una controversia avente ad oggetto una separazione tra coniugi, aveva inviato una comunicazione “riservata-personale” al fax di studio della controparte, avvocato in proprio, con la conseguenza che i collaboratori dello studio che avevano potuto prendere visione del fax stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha cassato la decisione disciplinare).

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Si possono costituire società tra avvocati?

Le società, invece, originariamente vietate, sono state disciplinate dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, che consente agli avvocati di costituire una società (S.T.A.), secondo le regole prescritte e rinviando per quanto non previsto alle disposizioni sulle società in nome collettivo.

Ora è intervenuta la legge professionale forense con due precise disposizioni (art. 4 e art. 5): con la prima è confermata la possibilità di costituire associazioni

professionali e associazioni multidisciplinari, con le regole precisate, mentre con la seconda è conferita delega al Governo di adottare entro 6 mesi un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati.

Il termine tuttavia è scaduto senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

SOCIETÀ.

esercizio della professione forense in forma societaria

art. 5. L.P.

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati.

Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
- b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
- c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;
- d) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
- e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto

da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96.

Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SOSPENSIONE CAUTELARE

Che cos'è la sospensione cautelare?

La sospensione cautelare è un rimedio eccezionale, consentito in particolari casi di estrema gravità: essa viene applicata, infatti, per l'urgenza di provvedere, quando vi siano fatti penalmente rilevanti, senza una formale apertura del procedimento disciplinare, e senza la possibilità di valutare la fondatezza delle imputazioni penali ma solo la gravità delle stesse e la pericolosità della permanenza dell'incolpato nell'albo.

Per di più il provvedimento è immediatamente esecutivo, sottratto a qualsiasi sindacato, salvo il controllo del Consiglio nazionale forense sotto il profilo della violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere e (fino a oggi) non era assoggettato ad alcun limite di tempo.

Ora la legge professionale (art. 60) prevede che il Consiglio distrettuale di disciplina deliberi la sospensione cautelare in alcuni casi espressamente previsti (ad

esempio, l'applicazione di misure cautelari detentive, la sospensione dall'esercizio della professione, l'applicazione di misure di sicurezza detentiva, ovvero la condanna in primo grado per alcuni reati o la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni).

La sospensione cautelare è esecutiva dalla data della notifica all'incolpato, ma può essere irrogata per un periodo non superiore a un anno.

Non solo: la sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio, ovvero deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero disponga l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONALE.

La sospensione dall'esercizio professionale

art. 20. L.P.

Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

SOSTITUZIONE DI COLLEGHI.

Quando, nel corso di un giudizio, un avvocato sostituisce un collega (per revoca dell'incarico o rinuncia), quali sono i comportamenti da attuare sul piano deontologico?

Nell'ipotesi in cui avvenga una sostituzione di colleghi nell'attività di difesa, il nuovo avvocato dovrà informare il precedente legale dell'avvenuta sostituzione (anche per evitare malintesi sulla revoca o rinuncia all'incarico), e dovrà anche lealmente adoperarsi perché siano pagate al precedente collega le prestazioni svolte (art. 45 cod. deont.); ma il pagamento delle spese non può mai essere posto come condizione da soddisfare per consentire l'attività del nuovo legale.

Anche in questo caso, infatti, il dovere di difesa prevale su ogni altra considerazione.

Per contro, l'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

Art. 45 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa

1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 marzo 2015, n. 22

La sostituzione del collega nell'attività di difesa

In caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale deve render nota la propria nomina al collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all'assunzione dell'incarico, al fine di fornire al precedente difensore la consapevolezza della nuova nomina (connessa alla cessazione del rapporto professionale) e di far sì che il legale subentrato nell'incarico si adoperi affinché il collega venga soddisfatto nelle legittime pretese per la attività svolta.

SPECIALIZZAZIONI.

Le specializzazioni

art. 9. L.P.

È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, ai sensi dell'articolo 1.

Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista.

All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della

valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.

Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

SPORTELLLO DEL CITTADINO

Che cos'è lo Sportello per il cittadino?

Lo Sportello per il cittadino è una struttura che la legge ha previsto (art. 30 l.p.f.) per fornire gratuitamente informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia (secondo le modalità determinate da un regolamento disposto dal C.N.F.).

Si tratta, anche in questo caso, di un'iniziativa lodevole per sensibilizzare i cittadini alla difesa dei diritti e rimuovere ogni motivo di opposizione e contrasto.

Di fatto, il regolamento è stato predisposto dal Consiglio nazionale forense (Regolamento 19 aprile 2013, n. 2), ed esso prevede che il servizio sia reso nei locali del Consiglio dell'ordine da professionisti iscritti in apposito elenco da aggiornare periodicamente.

L'attività è ovviamente gratuita.

Lo scopo è quello fissato dalla legge:

dare informazioni al pubblico per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia (e così sui probabili costi e tempi, sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato), indicando le modalità di svolgimento dell'azione giudiziaria, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso, nonché la possibilità di ricorrere alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

È espressamente vietata l'informazione sui giudizi pendenti (art. 1.2 regolamento).

art. 30. L.P.

Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

L'accesso allo sportello è gratuito.

Il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.

Regolamento 19 aprile 2013, n. 2

TESTIMONI E PERSONE INFORMATE.

Rapporti con i testimoni L'avvocato può intrattenersi con i testimoni?

In generale l'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (art. 55 cod. deont.).

Resta peraltro ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli organi forensi.

In effetti, il principio dell'estraneità alla lite del patrono ha imposto per molto tempo una neutralità particolare di fronte ai testimoni, impedendo agli avvocati di avere contatti con i testi o di compiere istruttorie personali.

Tanto ciò è vero che la giurisprudenza disciplinare è intervenuta in taluni casi affermando il principio per cui il professionista che abbia avuto colloqui in studio, o fuori udienza, sui fatti di causa, con persone indicate come testimoni, può porre in essere una condotta contraria ai principi di correttezza e di lealtà.

Tuttavia, il principio appare decisamente superato con il nuovo processo penale che impone proprio l'esigenza di realizzare contatti con i fonti di prova, e quindi con i possibili testimoni.

In effetti, la legge 7 dicembre 2000, n. 397, ha minuziosamente disciplinato le modalità con cui il difensore può svolgere attività investigativa, e molte delle modalità previste sono state recepite come regole deontologiche.

Di fatto, paradossalmente, potrebbe essere considerata deontologicamente censurabile l'attività dell'avvocato che non abbia previsto di assumere iniziative di investigazione difensiva quando ve ne sia la necessità!

I rapporti con i testimoni e persone informate.

art. 55 codice deontologico forense.

Art. 55 - Rapporti con i testimoni e persone informate

1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall' Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita.
4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretezza degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa.
6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.
7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto.
9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.
10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.
12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 7 e 9 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei a dodici mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 12183 del 12 giugno 2015

Il divieto di intrattenersi con i testimoni o futuri tali

L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni o futuri tali (cioè coloro che non abbiano ancora formalmente assunto detta qualità), sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza CNF n. 133/2014 rigettando il ricorso avverso la stessa proposto).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2014, n. 214

divieto di intrattenersi con i testimoni

L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

TESTIMONIANZA DELL'AVVOCATO.

la testimonianza dell'avvocato.

art. 51 codice deontologico forense.

Art. 51 - La testimonianza dell'avvocato

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

TIROCINIO

PRATICA.

art. 48. L.P. (disciplina transitoria per la pratica professionale)

Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n.475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

PRATICA

La pratica con frequenza presso gli uffici giudiziari

art. 44. L.P.

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.

PRATICANTI e avvocato

Quali sono i rapporti con i praticanti?

art. 40 codice deontologico forense

L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione.

L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.

L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.

La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

TIROCINIO – PRATICA FORENSE

In che cosa consiste il tirocinio (la pratica) forense?

I laureati in giurisprudenza che intendano esercitare l'attività forense hanno l'onere di svolgere il tirocinio (la pratica) forense per conseguire il certificato di compiuto tirocinio ed essere ammessi a sostenere l'esame di avvocato.

Come spiega esattamente la legge (art. 41) «il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche».

Il tirocinio può essere svolto in vari modi:

presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni (o anche due avvocati);

presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi;

in altro Stato dell'Unione europea presso professionisti legali abilitati, per non più di sei mesi;

durante l'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, per non più di sei mesi.

È obbligo dell'avvocato che il tirocinio si svolga «in modo proficuo e dignitoso».

Proprio per garantire questo risultato è fatto divieto all'avvocato di avere più di tre praticanti contemporaneamente, salvo deroga da parte del Consiglio dell'ordine in relazione all'attività e alla organizzazione dello studio (art. 41.10).

Oltre alla frequenza di uno studio sono previsti obbligatoriamente corsi di formazione.

Il tirocinio può essere espletato anche attraverso le scuole di specializzazione (il diploma conseguito è equiparato a un anno di pratica)

TIROCINIO / PRATICANTI.

Le norme disciplinari per i praticanti

art. 42. L.P.

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

TIROCINIO.

Il tirocinio - accordi tra università e ordini forensi

art. 40. L.P.

I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

Il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

TIROCINIO.

I contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio

art. 41. L.P.

Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.

Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato.

Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore.

L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il Consiglio Nazionale Forense, il regolamento che disciplina:

- a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;
- b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
- c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

TIROCINIO.

Il certificato di compiuto tirocinio

art. 45. L.P.

Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

TRANSAZIONE RAGGIUNTA CON IL COLLEGA.

divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

art. 44 codice deontologico forense.

Art. 44 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega – codice deontologico

1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporre impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 88

Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo

Non viola l'art. 44 ncdf ("Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega") l'avvocato che, dopo essersi accordato per l'estinzione del giudizio ex art. 309 cpc, presenzi invece all'udienza al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'importo dell'imposta di registro successivamente determinata dal competente ufficio e vanamente richiesta alla controparte stessa, trattandosi di fatto sopravvenuto.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 51

Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo

Non viola l'art. 44 ncdf ("Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega") l'avvocato che, dopo essersi accordato sulla somma dovuta in forza di titolo giudiziale, richiama l'ulteriore importo dell'imposta di registro, come successivamente determinata dal competente ufficio sul titolo esecutivo stesso, trattandosi di fatto sopravvenuto.

.

VITA PRIVATA.

Quale distinzione vi è tra i doveri di probità, dignità e decoro da un lato, e il dovere di lealtà e correttezza d'altro lato?

Sono sindacabili gli atti della «vita privata»?

Si tratta dei doveri fondamentali, espressi anche nella formula dell'impegno solenne (art. 8) e in altre disposizioni specifiche (ad esempio l'art. 88 c.p.c. e l'art. 3 l.p.f.), cui possono ricondursi gran parte delle infrazioni disciplinari più ricorrenti: vi è sempre infatti, in ogni comportamento illecito, la violazione di questi principi.

Tuttavia è possibile una distinzione, poiché la probità, dignità e decoro dovrebbero riguardare il comportamento dell'avvocato in generale, mentre la lealtà e correttezza sono doveri soprattutto inerenti l'attività professionale e specificamente quella processuale.

In ogni caso anche i fatti non professionali, cioè quelli riguardanti la vita privata, possono essere valutati disciplinarmente, come è previsto espressamente nell'art. 2 del codice deontologico.

Infatti, quando il comportamento privato divenga rilevante all'esterno, è inevitabile che gli organi professionali prendano in esame i comportamenti tenuti, poiché il fatto pubblico incide sulla vita professionale e compromette al contempo anche la dignità dell'avvocatura e l'immagine della classe forense.

Art 2 codice deontologico

Art. 2 - Norme deontologiche e ambito di applicazione

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.